



L'etica del magistrato

Documentazione per i gruppi di lavoro

PARTE 2 - Elementi per la discussione

Domenico Airoma, *Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli nord*

Claudio Castelli, *Presidente della Corte di appello di Brescia*

Marilia Di Nardo, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Stefano Guizzi, *Consigliere della Corte di cassazione*

Luca Masini, *Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno*

Corrado Mistri, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Antonio Patrono, *Procuratore della Repubblica di La Spezia*

Alessandro Pepe, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Simone Perelli, *Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*

Nicola Piacente, *Procuratore della Repubblica di Como*

A cura di Gianluca Grasso e Costantino De Robbio

Coordinatori del settore formazione iniziale

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	6
I. - <i>Elementi per la discussione</i>	7
1. Rapporti con il Capo dell'Ufficio	8
1.1. <i>Possibilità per un magistrato del Pubblico Ministero di indirizzare, al Procuratore della Repubblica del suo ufficio di appartenenza, oltre quattrocento note scritte, sui più svariati aspetti dell'attività dell'ufficio (in un arco di tempo di poco inferiore al quinquennio), onerando non solo il proprio dirigente della lettura di tali scritti, ma anche il personale amministrativo delle operazioni di scannerizzazione e registrazione delle note suddette</i>	8
1.2. <i>Possibilità per un sostituto procuratore di autoassegnarsi procedimenti. Possibilità per un sostituto procuratore di ignorare le disposizioni del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione e di criticare tali disposizioni parlando con un giornalista</i>	11
2. Rapporti con i colleghi.....	17
2.1. <i>Rapporti con i colleghi e valutazioni dell'operato altrui</i>	17
2.2. <i>Possibilità per un magistrato di rivolgere aspre critiche in ordine alla professionalità e alle capacità organizzative del collega, già assegnatario del ruolo civile nella cui titolarità è subentrato, in un provvedimento di riorganizzazione del citato ruolo civile, in una missiva indirizzata al presidente del suo Ufficio e nell'Auto-relazione indirizzata al Consiglio Giudiziario, in occasione della prima valutazione di professionalità</i>	33
2.3. <i>Possibilità per un magistrato, presidente del collegio penale, di inserire nel dispositivo di sentenza collegiale, dandone successivamente pubblica lettura, che la decisione è stata assunta a maggioranza</i>	38
3. Rapporti con esponenti del Foro e altri professionisti che collaborano con il magistrato	41
3.1. <i>Possibilità per un magistrato di esprimere "apprezzamenti" nei confronti del foro e/ o del personale</i>	41
3.2. <i>Come deve comportarsi un magistrato nei rapporti con i consulenti/periti in modo da tenere un comportamento corretto?</i>	45
4. Rapporti con il personale amministrativo e le forze di polizia giudiziaria	49
4.1. <i>Possibilità per un magistrato del pubblico ministero – destinatario di infondati pettegolezzi, circa l'esistenza di una relazione sentimentale con una propria collaboratrice – di convocare presso, il proprio ufficio, il personale amministrativo della sua Procura di appartenenza, per chiedere delucidazione in merito a tale maldicenza</i>	49
4.2. <i>Può il magistrato delegare compiti propri alla polizia giudiziaria, al di là di quanto consentito dal codice di procedura penale?</i>	51
5. Rapporti con le parti processuali e con gli utenti del servizio giustizia	54

5.1. Possibilità per un giudice civile di allontanare dall'aula di udienza – in occasione di udienza istruttoria, fissata per la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio – il consulente di parte, in assenza del CTU, nonché di esprimere apprezzamenti circa l'operato del primo, quale fattore potenzialmente dilatorio della durata del processo	54
6. Rapporti con la stampa per mezzo di comunicazione	57
6.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, che aveva svolto le indagini e sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado, in relazione ad un efferato episodio di cronaca nera (rapimento e successiva uccisione di una minorenni), di partecipare ad un film-documentario per conto di un'emittente televisiva straniera, interessata a pubblicizzare taluni profili del caso, e segnatamente le modalità di utilizzazione della prova del DNA per individuare il presunto responsabile	57
6.2. Possibilità per un sostituto procuratore, titolare di un procedimento - di notevole rilevanza mediatica- relativo ad un omicidio, di prendere parte (senza previamente informarne il Procuratore della Repubblica), accettando la relativa proposta avanzata da una emittente televisiva, alla realizzazione di un film-documentario avente ad oggetto il suddetto procedimento penale (e le specifiche tecniche di indagine adottate) mandato in onda durante la pendenza del processo in appello	60
6.3. Possibilità per un sostituto procuratore di violare disposizioni regolamentari e del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione per difendersi dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento inconciliabile con i propri doveri e diverso da quello effettivamente adottato	66
7. Rapporti con enti e associazioni (WWF, Rotary, ecc.): liceità e limiti per il magistrato di aderirvi.....	73
7.1. Possibilità di un magistrato di partecipare a qualsivoglia associazione od ente	73
8. Ospitalità e partecipazione a eventi sociali	84
8.1. Possibilità del magistrato di frequentare avvocati del luogo ove presta servizio, partecipare a eventi mondani con la loro presenza, da loro invitato o anche invitandoli lui stesso	84
8.2. Possibilità di un magistrato di essere ospite a spese di qualcuno in occasione di una festa, accettando il pagamento delle spese di viaggio e di albergo	85
9. Incarichi extragiudiziari	86
9.1. Possibilità per un magistrato, senza richiedere alcuna autorizzazione al CSM, di svolgere delle relazioni nell'ambito di corsi organizzati da una società privata.	86
9.2. Possibilità per un magistrato di accettare la candidatura a consigliere comunale (con indicazione, agli elettori, della futura assunzione – se eletto – dell'incarico di Vice-Sindaco) di un Comune non rientrante nel suo distretto di appartenenza	99
10. Uso dei social network	101
10.1. Possibilità di un magistrato di criticare sul proprio profilo Facebook il sindaco della sua città anche con espressioni irridenti	101
10.2. Possibilità di un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi	102
10.3. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, sulla propria pagina "facebook" (aperta solo ad "amici"), di esprimere apprezzamenti sull'aspetto fisico – e sull'orientamento sessuale – di un noto attore, persona offesa in un procedimento penale delle cui indagini il magistrato era incaricato	103
11. Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio	105

11.1. Possibilità di un magistrato di utilizzare carta o files recanti l'intestazione dell'ufficio di appartenenza nella propria corrispondenza privata.....	105
11.2. Possibilità di un magistrato di rivolgersi ad un collega in servizio presso diverso Ufficio Giudiziario chiedendogli di parlare e di esporgli fatti oggetto di una denuncia sporta da un proprio congiunto e per la quale è competente il magistrato al quale si è rivolto	107
11.3. Possibilità di un magistrato di formulare alla Polizia Giudiziaria una richiesta recante quale oggetto "indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.", indicando in calce alla richiesta l'ufficio di appartenenza presso il quale presta servizio, per ottenere il rilascio di documenti da produrre in procedimento nel quale è persona offesa dal reato	109
11.4. Possibilità di un magistrato delegato ai fallimenti di chiedere ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari al fine di concedere a propri familiari o conoscenti dilazioni o prolungamenti dei prestiti loro concessi.....	111
11.5. Possibilità di un magistrato di avvalersi della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione	113
11.6. Possibilità di un magistrato di partecipare a pubblici incanti e di acquistare beni a pubblici incanti	115
11.7. Possibilità di un magistrato di richiedere l'intervento dei Carabinieri presso un ristorante ove si trovava per consumare un pasto, in una situazione di contestazione, circa il carattere commestibile del cibo servito, uscendo successivamente dal locale senza pagare il conto	117
12. Il diritto di critica e di commento delle decisioni giudiziarie	120
12.1. Possibilità di un magistrato di criticare le decisioni assunte da altri colleghi anche con espressioni inusuali, colorite o non ispirate a criteri di pertinenza e continenza.....	120

Premessa

Il testo raccoglie, unitamente a una selezione di fonti rilevanti, i casi elaborati dai coordinatori dei gruppi di lavoro sul tema dell'etica del magistrato, nell'ambito del programma della ottava settimana di formazione interdisciplinare per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con d.m. 3.1.2020.

L'intento è quello di far acquisire consapevolezza del rilievo dell'etica giudiziaria e della differenza rispetto all'ambito disciplinare, attraverso un'analisi casistica, che presuppone una conoscenza delle principali fonti in materia e, in particolare, del codice etico dell'ANM.

Il lavoro preparatorio è consistito nell'individuare le aree di maggior rilievo e la strutturazione di alcuni casi significativi - sulla base di un format condiviso - allo scopo di consentire, durante l'esercitazione, un'adeguata discussione dei temi trattati.

I casi, costruiti su questioni di rilievo etico, anche al confine con il disciplinare, richiedono una condivisione dei vari quesiti precedentemente al seminario mentre gli elementi per la discussione verranno distribuiti il giorno stesso del seminario.

Gianluca Grasso e Costantino De Robbio

Coordinatori del settore formazione iniziale

I. - *Elementi per la discussione*

1. Rapporti con il Capo dell'Ufficio

1.1. Possibilità per un magistrato del Pubblico Ministero di indirizzare, al Procuratore della Repubblica del suo ufficio di appartenenza, oltre quattrocento note scritte, sui più svariati aspetti dell'attività dell'ufficio (in un arco di tempo di poco inferiore al quinquennio), onerando non solo il proprio dirigente della lettura di tali scritti, ma anche il personale amministrativo delle operazioni di scannerizzazione e registrazione delle note suddette¹

Che tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra un magistrato e il proprio dirigente? La stessa deve essere affidata solo ad atti formali? A quali condizioni il ricorso esclusivo ad essi assume connotati sostanzialmente “ostruzionistici”?

È corretto destinare personale e risorse dell'ufficio a tale tipo di interlocuzione, distogliendole da altri compiti istituzionali?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- artt. 4 (dovere di curare che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione) e 10 (dovere di mantenere rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto) del Codice Etico
- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. - Giurisprudenza di rilievo

- Sezione Disciplinare, sentenza (di proscioglimento) n. 65 del 2016

III. - Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione)

La Sezione Disciplinare ha escluso che il comportamento sopra descritto potesse integrare una “grave scorrettezza” - art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - nei confronti del Procuratore della Repubblica (e del personale amministrativo).

¹ A cura di Stefano Guizzi.

A tale esito essa è pervenuta sul rilievo che gli scritti contenevano “sempre segnalazioni puntuali, ben argomentate sia sul piano tecnico che su quello del comune buon senso che talvolta è necessario per ridurre al minimo le normali criticità che emergono in qualsiasi struttura operativa complessa, nella quale vengono ad operare numerosi soggetti aventi diverse funzioni”, escludendo, nel contempo, che gli scritti - i quali, talvolta, pure presentavano “qualche spunto polemico nei confronti del capo dell'Ufficio, quasi sempre fondato sull'aspirazione di vedere riconosciuta dignità alle segnalazioni, spesso lasciate cadere dal Procuratore senza alcun conseguente provvedimento e senza risposta” - avessero “mai oltrepassato la soglia della illiceità”. In particolare, è stato affermato come non “sia preclusa al singolo sostituto la facoltà di segnalare al Procuratore aspetti concernenti il funzionamento dell'ufficio, in ordine ai quali può utilmente essere esplicita la potestà organizzativa del dirigente”, e ciò in quanto la “gestione partecipata degli uffici” è “considerata un valore nell'ordinamento giudiziario e, nello specifico, la collaborazione prestata per il buon funzionamento dell'ufficio costituisce addirittura specifico indicatore del parametro dell'impegno nelle valutazioni di professionalità”.

Nondimeno, la Sezione - pur ritenendo che ogni singola segnalazione non fosse “illecita in sé, in quanto estrinsecazione di una facoltà che l'ordinamento certamente riconosce in via generale al magistrato”, né essendo, d'altra parte, risultato che il suo contenuto fosse “offensivo dell'onore o della reputazione di chicchessia” - si è interrogata “se l'insieme di queste condotte lecite” potesse o meno “mutare la propria qualificazione giuridica” per il fatto di venire “a comporre un sistema di comunicazioni che per la loro ossessiva reiterazione e la loro maniacale attenzione agli aspetti più minuti della normale convivenza in un ufficio”, si era trasformato in “un serio problema non solo per il dirigente, ma anche per tutti coloro che venivano in contatto con il magistrato”.

Sotto questo profilo, sebbene la Sezione abbia affermato che “la reiterazione - per quanto ossessiva e smodata - di una condotta lecita non determina la sua complessiva illiceità, se non laddove la stessa sia trasmodata in abuso di un diritto” (circostanza, tuttavia, nella specie esclusa, “non essendo stato contestato e dimostrato che la facoltà di segnalazione fosse stata esercitata per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento giudiziario astrattamente la riconosce al singolo magistrato”) non ha mancato di evidenziarne la criticità sul piano deontologico, E ciò in quanto “il Procuratore in carica era tormentato pressoché quotidianamente da tali iniziative e certamente non poteva essere sereno il clima con il personale amministrativo se questo veniva accusato di passare le ore al telefono o di perdere tempo per fumare una sigaretta, per non dire della questione del cattivo odore emanato dalle loro persone”. Si è, pertanto, evidenziato come siffatto contegno si sia posto “certamente al di fuori della fisiologia del rapporto di servizio”, non risultando, “nel complesso collaborativo, ma oppositivo”, giacché, “lungi, dal costituire un aiuto e uno stimolo per funzionamento

dell'ufficio veniva, invece, a costituire un significativo fattore ostativo al suo buon andamento”.

1.2. Possibilità per un sostituto procuratore di autoassegnarsi procedimenti². Possibilità per un sostituto procuratore di ignorare le disposizioni del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione e di criticare tali disposizioni parlando con un giornalista³

In particolare

- se sia conforme ai doveri di correttezza l'autoassegnazione di procedimenti da parte del pubblico ministero,

- se sia conforme ai doveri di correttezza tale iniziativa nei periodi di assenza del procuratore della Repubblica

- se sia corretto e conforme ai doveri di continenza e correttezza ignorare la raccomandazione diramata dal procuratore della Repubblica a tutti i sostituti, al fine di evitare fughe di notizie, di non ricevere i giornalisti presso i rispettivi uffici,

- se sia corretto e conforme ai doveri di continenza e correttezza, nel corso di una conversazione con un giornalista, usare espressioni di non condivisione su tale raccomandazione del procuratore della Repubblica ed ironizzare sulle modalità per aggirarla, nonché sulle finalità dei provvedimenti adottati dal capo dell'ufficio,

- entro quale limite sia compatibile il diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, misura e correttezza nelle comunicazioni.

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

Art. 1 d.lvo 106/2006 - *Attribuzioni del procuratore della Repubblica*

Art. 2 D. Lgs. n. -106/2006. *Titolarità dell'azione penale*

Art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

² A cura di Nicola Piacente

³ A cura di Nicola Piacente

artt. 1 e 2 co. 1, lett. n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1 e 2 co. 1, lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla
diffusione.

Art. 3 Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the
honour and dignity of their profession

Art. 8 Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the
recognized standards and ethics of their profession.

Associazione Internazionale dei Pubblici Ministeri – IAP art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

CONSIGLIO D' EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI
AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre
2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

Art. 9. L'organizzazione ed il funzionamento interno del Pubblico Ministero, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle cause e l'assegnazione dei fascicoli, devono corrispondere a condizioni d'imparzialità ed essere guidate dal solo fine di una corretta applicazione dell'ordinamento penale, vigilando sul livello di qualifica giuridica e di specializzazione.

Art. 10. Ogni membro dell'ufficio del Pubblico Ministero ha diritto di chiedere che le istruzioni che riceve siano per iscritto. Qualora talune istruzioni dovessero sembrargli illegali o contrarie alla sua coscienza, dovrebbe essere disponibile un'adeguata procedura interna il cui esito potrebbe comportare un'eventuale sostituzione.

PARERE (2013) N. 8

DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI
SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 49 del 2017

Secondo la sezione disciplinare,

1) non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero che nella sua qualità di sostituto procuratore della Repubblica si auto assegna un numero esiguo di procedimenti disposti in assenza della necessaria motivazione, laddove

a) l'autoassegnazione

- riguardi un numero esiguo di procedimenti

- risalga all'epoca in cui il magistrato svolgeva le funzioni di procuratore della Repubblica F. F.;

b) l'eccessivo carico di lavoro del quale è gravato l'incolpato giustifichi la assenza di motivazioni quanto alla autoassegnazione (nella specie il magistrato aveva contestualmente svolto le funzioni di Procuratore facente funzioni e la ordinaria attività di sostituto senza beneficiare di esoneri).

2) Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta sostituto procuratore della Repubblica il quale di propria iniziativa, in sostanziale consonanza con i criteri di organizzazione della Procura,

a) disponga l'iscrizione nel registro noti di un procedimento

- derivato da uno già iscritto e

- legittimamente assegnatogli in precedenza e che, inoltre,

b) provveda alla auto assegnazione di un solo altro procedimento allorché il nuovo Procuratore della Repubblica era già in servizio, non risultando, comunque , la citata condotta, unitariamente considerata, idonea ad integrare il requisito della gravità della scorrettezza richiesto dalla norma disciplinare.

3) Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale non presta osservanza alla nota del Procuratore che invita i componenti dell'ufficio a non ricevere i giornalisti nei locali della Procura, essendo tale nota priva di contenuto precettivo, dispositivo o di direttiva, costituente mero invito o esortazione funzionale alla salvaguardia dell'immagine dell'Ufficio.

4) Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del magistrato del pubblico ministero con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica il quale nel corso della conversazione telefonica con un giornalista utilizza toni irridenti all'indirizzo del Procuratore,

sostenendo la inutilità e strumentalità delle disposizioni di servizio da questi impartite.

La Corte di cassazione SS.UU, investita del ricorso avverso la statuizione sub 4 decideva il caso con *Sentenza n. [24969](#) del 23/10/2017*

Secondo le Sezioni Unite, contrariamente a quanto ritenuto dalla sezione disciplinare, il comportamento del magistrato del P.M. che, nel corso di una conversazione privata e confidenziale con un solo altro interlocutore (nella specie un giornalista), abbia usato espressioni di non condivisione di una disposizione organizzativa del procuratore capo e, più in generale, di prassi ritenute proprie anche degli uffici superiori, non integra gli estremi della grave scorrettezza, ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, se ed in quanto la critica si sia manifestata con toni oggettivamente non offensivi, né derisori, rientrando essa nella libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita anche al magistrato, sia pure temperata in relazione agli specifici doveri incombenti sullo stesso.

III. - *Illustrazione del caso*

Un sostituto procuratore della Repubblica veniva accusato di avere disatteso i criteri adottati dall'ufficio per la distribuzione degli affari.

Aveva, in particolare, proceduto all'autonoma "auto-assegnazione" di una serie di procedimenti senza motivare le determinazioni assunte e senza sottoporli al Procuratore della Repubblica per la loro assegnazione ad altro magistrato, alterando in danno dei colleghi sostituti, i previsti criteri di ripartizione degli affari ed estromettendo il Capo dell'Ufficio dalla assegnazione dei vari procedimenti in questione.

L'Autoassegnazione è stata ritenuta non rientrante tra le violazioni di cui al d.lvo 109/2006 dalla sezione disciplinare del CSM,

- se effettuata in un numero esiguo dei casi (anche se priva di motivazione) ed allorquando il P.M. incolpato svolge funzioni di procuratore f.f. e non provvede a motivare detta autoassegnazione in considerazione del suo carico di lavoro

- se effettuata (ancorchè in presenza del Dirigente dell'ufficio) , in sostanziale consonanza con i criteri di organizzazione della Procura ed in una sola circostanza

Il medesimo sostituto veniva accusato

a) di avere contattato telefonicamente un giornalista di un quotidiano locale e (venendo intercettato nell'ambito di un procedimento penale di altra Procura della Repubblica),

b) di avere preso un appuntamento con questi in ufficio, senza rispettare la disposizione impartita dal Procuratore della Repubblica con una nota diramata tra tutti i P.M. con la quale i sostituti venivano invitati a non ricevere i giornalisti all'interno dei propri uffici,
c) di avere usato, nel corso della stessa conversazione telefonica toni irrispettosi all'indirizzo del procuratore della Repubblica e del suo provvedimento

- affermando che questi avrebbe emanato disposizioni solo per dimostrare di esistere e mettersi al riparo dai problemi.

- individuando ironicamente degli espedienti per aggirare l'invito del procuratore della Repubblica (ipotizzando che fosse possibile vedersi con il giornalista nei bagni dell'ufficio)

Quella affermazione è stata ritenuta dalle sezioni Unite rientrante nella libertà di manifestazione del pensiero

La vicenda lascia impregiudicate le questioni relative

- al pregiudizio che i comportamenti contestati hanno provocato sulla stessa immagine professionale del magistrato

- al rispetto dei principi di equilibrio, dignità, misura, educazione correttezza cui dovrebbe ispirarsi il pubblico ministero nei suoi comportamenti e nel rilasciare dichiarazioni (artt. 1, 6, 10 del codice etico- artt. 3 e 8 delle linee guida delle Nazioni Unite riguardanti i pubblici ministeri, art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri essenziali dei pubblici ministeri- Associazione internazionale dei pubblici Ministeri).

2. Rapporti con i colleghi

2.1. *Rapporti con i colleghi e valutazioni dell'operato altrui*⁴

Un magistrato dell'ufficio GIP in ordinanza di rigetto della richiesta cautelare avanzata dal P. M. osservava che il P.M. aveva coltivato "propositi persecutori", con ciò lasciando intendere che l'attività di indagine posta in essere fosse motivata da finalità diverse da quelle di giustizia.

Successivamente, nell'ordinanza di rigetto della richiesta di proroga delle indagini relative allo stesso procedimento, - dopo aver rilevato il ritardo nell'iscrizione della "notitia criminis" nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. da parte del P.M. – il magistrato aveva scritto: "Va da sé che un uso così disinvolto e surrettizio dell'opportunità di tergiversare nell'iscrizione degli indagati, in difetto di dirette sanzioni processuali, si traduca in una patente violazione del codice di rito ed in un'indebita compressione dei diritti della difesa ...".

In entrambi i provvedimenti, il giudice non si sarebbe limitato ad evidenziare ciò che era rilevante ai fini delle rispettive decisioni, ma avrebbe qualificato la condotta del magistrato inquirente come "persecutoria", "disinvolta e surrettizia", con ciò esprimendo apprezzamenti, lesivi dell'immagine di professionalità del P. M.

Si tratta di espressioni pertinenti? E continenti?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

La dialettica processuale, situazioni particolari personali e di stress, la diversità degli approcci alle problematiche da trattarsi in udienza o in altri contesti formali ed informali, nonché la contrapposizione – necessariamente di ruolo - può portare il magistrato all'utilizzo nelle sentenze dallo stesso redatte, nelle requisitorie orali, nella gestione o partecipazione all'udienza di espressioni "discutibili", essendo sempre in agguato il rischio che da una pacata esplicitazione delle proprie ragioni o argomentazioni, in critica rispetto all'altrui posizione, possa sfociarsi in una denigrazione dell'operato dei colleghi, dei capi, del personale o delle parti processuali. Analogamente eventuali dissensi su questioni interne all'ufficio, nonché su decisioni da adottare sono fisiologiche nell'attività giudiziaria, ma non possono mai giustificare l'adozione di comportamenti e

⁴ A cura di Marilia Di Nardo.

atteggiamenti che alimentano un clima di tensione e che sono in aperto contrasto con specifici doveri professionali.

Le contrapposizioni vanno necessariamente affrontate con la misura che impone la delicatezza della funzione.

Del resto la stessa previsione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, nell'indicare i principi che devono ispirare la condotta del magistrato quali precondizioni essenziali di un corretto esercizio della giurisdizione, fa espresso riferimento alla correttezza, all'equilibrio ed al rispetto della persona.

Ed ancora, in sede di valutazione di professionalità, l'equilibrio nell'esercizio dell'attività giurisdizionale è indicato come una delle condizioni imprescindibili per il corretto esercizio delle funzioni e si sostanzia nello svolgimento dell'attività giurisdizionale con senso della misura e della moderazione.

II. - Giurisprudenza

L'art. 2 comma 1 lett d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 configura come illecito disciplinare funzionale *“i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori”*.

In merito giurisprudenza di legittimità ha affermato che *“...la disposizione citata non postula che il comportamento gravemente scorretto nei confronti del collega sia frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al singolo magistrato. Al contrario, la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza finendo quindi per applicarsi anche ai rapporti personali all'interno dell'ufficio.”* (Sent. Cass. SS UU 7042/2013).

Recentemente, il giudice di legittimità ha confermato il suddetto orientamento affermando che *“la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109...deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi...Il concetto di 'funzione' cui si riferisce la norma, va inteso in senso dinamico, in quanto connesso allo status di magistrato, dovendosi considerare quale scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. a) della predetta norma, anche quella correlata a comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, sono inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo 'in fieri', involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un 'modus agendi' contrario ai doveri del magistrato”* (Sent. Cass. SS UU N. 28653/2018).

E la giurisprudenza consiliare, fondando su detti approdi, ha ritenuto che l'illecito sia configurabile anche in caso di conversazioni private, con un solo interlocutore, se comunque collegate a situazioni, involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie. (v. Ordinanza n. 75 del 2020).

Il codice etico: *Art. 11 - La condotta nel processo*

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

Art. 12 - La condotta del giudice

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi. Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati”

MASSIMA : Non integra l'illecito delle gravi scorrettezze nei confronti di altri magistrati il comportamento del magistrato che in un provvedimento utilizza

espressioni fortemente censorie ma dialetticamente ammissibili sulla attività svolta dal Sostituto procuratore. Ove tali espressioni siano pertinenti e continenti, infatti, non si configura un comportamento gravemente scorretto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

“3.in ordine ai fatti oggetto di incolpazione, pacifici e non contestati, deve ora il Collegio valutarne una possibile rilevanza disciplinare, secondo quanto prospettato dal capo d'incolpazione, che ipotizza la consumazione dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) D. lgs. n. 109/2006, sotto il profilo della grave scorrettezza nei confronti di altro Magistrato.

A qual fine, evidentemente, dovrà anzitutto essere considerata la pertinenza e continenza delle espressioni in esame rispetto al contenuto dei provvedimenti emessi.

4. In proposito va ribadito, in premessa, che effettivamente - secondo quanto emerso dagli atti acquisiti al procedimento - le espressioni oggetto di valutazione devono intendersi riferite al dott. YYY (e non, come asserito dalla difesa, agli organi inquirenti), dal momento che la richiesta di misura cautelare oggetto del provvedimento di rigetto e delle relative censure era certamente a firma di quest'ultimo, comunque responsabile del coordinamento dell'attività inquirente.

Tanto osservato, rileva il Collegio che dalla documentazione acquisita agli atti è certamente emerso che il dott. YYY abbia omissa l'immediata iscrizione nel registro delle notizie di reato del

In relazione a quanto appena evidenziato, dunque, il riferimento alla condotta del Dott. YYY, quale recato dall'ordinanza di rigetto della proroga delle indagini,... , non pare privo di pertinenza rispetto al contenuto del provvedimento adottato; ne', va aggiunto, l'impiego dell'espressione intesa a evidenziare "l'uso disinvolto e surrettizio" del ritardo dell'iscrizione dell'indagato appare superare il limite del tono fermo, sintetico e lapidario, ma privo di capacità denigratoria alla luce delle obiettive risultanze processuali, dovendosi quindi riconoscere anche una oggettiva continenza dell'argomentazione impiegata, ancorché fortemente critica nei confronti della condotta censurata.

Non sembra pertanto, a giudizio della Sezione, che nelle espressioni sin qui considerate possano ravvisarsi estremi di rilevanza disciplinare, pur essendosi fatto ricorso a modalità espressive particolarmente severe sotto il profilo della valutazione critica, e della relativa presa di distanza dialettica, rispetto alle valutazioni oggetto del provvedimento di rigetto.

5. Meno giustificata, per contro, può apparire la prospettazione, nella prima ordinanza di rigetto (quella relativa alla richiesta di misura cautelare), di asseriti "propositi persecutori" ascritti al magistrato requirente: prospettazione astrattamente idonea a gettare discredito sull'operato del PM e potenzialmente lesiva dell'immagine di professionalità del medesimo.

Ferma (anche in tal caso) la pertinenza di quanto argomentato rispetto al contenuto del provvedimento adottato, potrebbe in questo caso essere messa in discussione, invero, la continenza delle espressioni impiegate. Nondimeno, non può non considerarsi - come correttamente sottolineato dalla P.G. - che il provvedimento dell'incolpato configura un articolato atto processuale nel quale lo stesso prende decisamente le distanze, sul piano dialettico e argomentativo, da una altrettanto ampia ed argomentata richiesta cautelare del sostituto della Procura della Repubblica, con riferimento ad una indagine complessa.....

6. In questo contesto, d'altra parte, non appare priva di rilievo la stessa considerazione complessiva che l'ordinamento giuridico riserva alla valutazione di espressioni (pur astrattamente) sconvenienti e offensive recate in atti processuali (pur se riferibile, per vero, agli "atti di parte", e non ai provvedimenti del Giudice), fatti oggetto di specifica disciplina di favore tanto in sede di normativa processuale (cfr. art. 89 c.p.c) che sostanziale (v. art. 598 c.p.): disciplina che, tuttavia, esige comunque una stretta connessione delle espressioni considerate con l'oggetto del procedimento.

E sebbene, come già rilevato, si tratti di una valutazione connessa alla posizione delle parti processuali, più che del giudicante, essa è comunque indicativa della larghezza di vedute con la quale il legislatore considera la possibile "severità espressiva" della dialettica processuale.

Il che, se pure non implica la possibilità di una diretta applicazione dell'esimente speciale appena richiamata al caso in considerazione, permette però di temperare, sotto il profilo della valutazione sistematica della condotta, la rilevanza del comportamento qui preso in esame, nel senso che l'uso improprio e (al limite, anche) azzardato di espressioni oggettivamente inopportune (del tipo di quelle che, nella specie, sono state impiegate), rispetto alla decisione da prendere - pur configurando una scorrettezza nei confronti del collega magistrato del pubblico ministero, in quanto la dialettica processuale non può mai sconfinare nel gratuito dilleggio - non appare comunque idoneo ad attingere, sul piano qualitativo, quel livello di "gravità" necessario per la consumazione dell'illecito contestato (che richiede, appunto, la sussistenza di un comportamento (non semplicemente, ma) "gravemente" scorretto).

In ragione di quanto sopra considerato, ritiene quindi il Collegio che mentre la condotta del dott. XXX relativa a quanto recato dal provvedimento di rigetto della proroga delle indagini risulta comunque giustificata dalla pertinenza e continenza delle espressioni adoperate (ancorché fortemente censorie ma dialetticamente ammissibili), la rimanente condotta del dott. XXX, pur se non oggettivamente apprezzabile, non arrivi tuttavia a configurare quel comportamento "gravemente" scorretto nei confronti di altro magistrato richiesto ai fini della rilevanza disciplinare, risolvendosi, piuttosto - come ammesso dallo stesso incolpato (che ha parlato di sua espressione "infelice") - in un approccio superficiale nella scelta dei termini da utilizzare nel provvedimento".

ALTRE MASSIME DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM
SULLE ESPRESSIONI RESE IN SENTENZA, NELLE REQUISITORIE, O
COMUNQUE IN UDIENZA, DENIGRATORIE DELL'OPERATO DEI
COLLEGHI, DEL P.M. E DELLE PARTI PROCESSUALI.

Sentenza n. 47 del 2016 - RGN 66/2014 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del Presidente del collegio per il riesame delle misure cautelari, nonché estensore del provvedimento adottato dal collegio, il quale, nel redigere la motivazione del provvedimento, utilizzi espressioni critiche e colorite all'indirizzo del pubblico ministero qualora, dall'esame complessivo della motivazione, emerga che l'estensore sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito dell'attività svolta da una delle parti del procedimento, senza alcuna intenzione denigratoria o offensiva dei magistrati del pubblico ministero (nella specie, l'estensore, nel valutare l'attività d'indagine, aveva parlato di "unilateralità" dell'attività del pubblico ministero e di "inusuale sforzo investigativo").

Sentenza n. 81 del 2014 - RGN 149/2014 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del giudice il quale inserisca nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate ai criteri di pertinenza e continenza della decisione e severamente critiche nei confronti dei colleghi, qualora si tratti di un episodio isolato, come tale inidoneo ad integrare il requisito della abitudine, e le espressioni adoperate, nel contesto argomentativo della motivazione, appaiano del tutto prive di portata denigratoria, offensiva o gratuitamente polemica.

Nel caso di specie l'incolpata, nella sua qualità di presidente del collegio ed estensore della sentenza, inseriva indebitamente nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate ai criteri di "pertinenza" e "continenza" della decisione e severamente critiche nei confronti di colleghi, giudicanti e requiranti. Specificamente: a) definiva "sinceramente oscure", al di là della motivazione formale, le ragioni della scelta di separare il procedimento a carico di uno dei coimputati, scelta che, ad avviso del medesimo estensore, avrebbe posto "una pesantissima ipoteca sul corso del presente processo", così addebitando ai giudici dell'altro collegio la causa principale del decorso dei termini prescrizionali del reato nel procedimento; b) qualificava come "inopportune" le reiterate sollecitazioni del P.M. di udienza per la integrazione del calendario delle udienze, ritenendolo "dimentico sia del ruolo del Presidente in materia di fissazione delle udienze, che degli altri e non certo modesti impegni dei singoli giudici", così ingiustamente addebitando al P.M. medesimo un comportamento non corretto in

udienza ed invasivo delle non contestate prerogative presidenziali ed al contempo rivelando una ingiustificata disattenzione nei confronti dell'organo requirente; c) affermava, in relazione al dies a quo dal quale calcolare il decorso dei termini di prescrizione del reato, che il P.M., aveva "spostato in avanti di due anni - la condotta originariamente indicata" , con ciò attribuendo ingiustamente e immotivatamente al P.M. medesimo "l'intento di voler evitare la prescrizione del reato" , incompatibile con le funzioni di giustizia che il pubblico ministero, per il suo ruolo ordinamentale, è tenuto unicamente a perseguire.

Sentenza n. 8 del 2019 - RGN 118/2016 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale nel corso del giudizio abbreviato-lungi dal formulare contestazioni in punto di diritto o di valutazione della prova, utilizzando le generiche affermazioni del collaboratore di giustizia e dell'imputato abbia insinuato dubbi sulla imparzialità e serenità di giudizio dei giudici del riesame, qualora risulti che le argomentazioni utilizzate, anche se potenzialmente offensive, abbiano rispettato il requisito della continenza formale attenendosi in modo diretto all'oggetto della controversia.

Decisione su rinvio dopo SS.UU., *Sentenza n.20029, del 27/07/2018(Rv. 649979)[sentenza]*, così massimata: *"In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, le "manifestazioni espressive" poste in essere nell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito di un processo si sottraggono all'area delle condotte sanzionabili, stante il tenore dell'art. 598, comma 1, c.p. che esclude la punibilità per le offese contenute in scritti presentati davanti all'autorità giudiziaria, né si pone in contrasto con la riconducibilità dell'attività di P.M. all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del C.S.M. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'esimente di cui all'art. 598 c.p. nel caso di requisitoria orale svolta dal P.M.)."*

Sentenza n. 178 del 2018 - RGN 124/2017 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice che abbia con tono concitato attribuito un epiteto sconveniente ("merde") al precedente Presidente del Tribunale e al Presidente della Corte in luogo pubblico e al cospetto di numerose persone e del Presidente del Tribunale in carica, ed altresì, in altra occasione nel corso di un'udienza, abbia richiamato il difensore ad accorciare i tempi della sua arringa alludendo in maniera denigratoria alla provenienza territoriale del professionista, di modo da evidenziare la inciviltà della città di provenienza.

Ordinanza n.44 del 2019- RGN 43/2019 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti

nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice dell'esecuzione che, nell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata a seguito di opposizione del debitore agli atti esecutivi, accusi esplicitamente il Presidente della sezione e altro magistrato dell'ufficio di comportamenti illeciti e arbitrari nella gestione in generale della sezione ed in particolare della specifica procedura esecutiva. Deve infatti considerarsi gravemente scorretta la condotta del magistrato che utilizzi un provvedimento giudiziario per esprimere giudizi denigratori sull'operato di altri magistrati del tutto estranei al thema decidendum, e ciò a prescindere dalla asserita fondatezza delle accuse mosse ai colleghi, in quanto il provvedimento giudiziario non può in nessun caso trasformarsi in una occasione per il giudice per esprimere giudizi sull'operato di altri colleghi e su vicende del tutto estranee all'oggetto del procedimento.

Ordinanza n. 10 del 2019 - RGN 52/2018 [sentenza] Deve essere pronunciata ordinanza di non luogo a procedere nei confronti del giudice civile che abbia, con fare scherzoso, in guisa di semplice battuta estemporanea, tentando di stemperare il clima dell'udienza (tenuto conto dei rapporti critici tra le parti) pronunciato la frase: "questo marchio lei lo deve abbandonare" ... "io sono e sarò la sua bestia nera... è inutile che facciate reclamo perché perderete..". Ed invero per quanto si possa dissentire dall'efficacia di tale modalità di conduzione dell'udienza, non risultano sussistere gli estremi positivamente richiesti per l'integrazione dell'illecito della grave scorrettezza.

In motivazione "...In ogni caso, però, tutte le ricostruzioni offerte dell'episodio contestato sembrano orientare univocamente verso un atteggiamento del Giudicante inteso semplicemente ad esprimere un pronostico tecnicamente fondato del possibile esito della vicenda, tenuto conto dell'esperienza giurisprudenziale in materia dello stesso Ufficio giudicante del reclamo, sì che l'espressione contestata (ove mai formulata, e senza che, tuttavia, se ne sia avuto positivo ed effettivo riscontro) - relativa alla prospettata inutilità del reclamo - deve essere intesa non già alla stregua di una interferenza (già intervenuta o, alternativamente, programmata) sulle decisioni di altri Giudici, ma solo nei termini di una valutazione fondata sulla conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali correnti (e degli stessi Giudici potenzialmente chiamati ad esprimersi in sede di eventuale reclamo); anch'essa, dunque, assume la valenza di un giudizio prognostico relativo ai possibili sviluppi processuali di vicende del tipo di quella che si stava apprezzando in sede cautelare, senza che a tale condotta - pur se, astrattamente, non raccomandabile ne' auspicabile - possa quindi assegnarsi il valore di un comportamento gravemente scorretto in confronto delle parti".

Sentenza n. 167 del 2016 - RGN 10/2015 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice delle esecuzioni immobiliari il quale, nell'adottare provvedimenti di conferma o revoca di incarichi

ai consulenti tecnici, resisi necessari per poter rispettare alcune disposizioni organizzative impartite dal Presidente di sezione, inserisca frasi critiche nei confronti del predetto Presidente di Sezione qualora emerga che l'incolpato sia stato mosso dal solo fine di muovere una critica argomentata sul merito della scelta organizzativa, senza alcuna intenzione denigratoria o offensiva del Presidente di sezione (nella specie, il giudice, nel predisporre i singoli decreti di conferma o revoca dell'incarico, aveva inserito una frase critica nei confronti della misura organizzativa che poneva un limite massimo di incarichi conferibili allo stesso consulente).

Sentenza n. 17 del 2014 - RGN 3/2012 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori la condotta del giudice civile che, nel corpo di una sentenza, dia atto, impropriamente, di una verbalizzazione e di una produzione documentale successiva alla chiusura del verbale d'udienza avvenute "contro la volontà del giudice", qualora risulti che tale asserzione era diretta esclusivamente ad evidenziare non la scorrettezza del difensore ma, anche nella prospettiva di un probabile ricorso in appello, il mancato consenso del giudicante alla produzione in udienza del documento, dovendosi comunque escludere che l'eventuale scorrettezza, derivante da una verosimile improprietà di linguaggio da parte del giudice, abbia raggiunto quel grado di gravità che la legge richiede per la sussistenza dell'illecito disciplinare contestato.

Sentenza n. 112 del 2018 - RGN 157/2017 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti dell'indagato, la condotta del giudice che nel rigettare l'istanza di un professionista, volta ad anticipare la fissazione di una udienza prefallimentare nel tentativo legittimo di tutelare in via esclusiva gli interessi del proprio assistito, abbia motivato il provvedimento evocando la pretesa a godere da parte del professionista di un indebito privilegio. L'utilizzo di argomenti non pertinenti a supporto del rigetto dell'istanza provocavano, infatti, la lesione dell'immagine del professionista istante nonché un danno al prestigio della magistratura.

MASSIME DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CSM RELATIVE
AD ESTERNAZIONI DENIGRATORIE O COMUNQUE A
COMPORTAMENTI SCORRETTI ASSUNTE DAL MAGISTRATO VERSO
I COLLEGHI IN CONTESTI DIVERSI DAL PROCESSO E DAGLI
SCRITTI PROCESSUALI.

Sentenza n. 65 del 2016 - RGN 7/2014 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti

nei confronti di altri magistrati, la condotta del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il quale indirizzi al capo dell'ufficio, reiteratamente e per un lungo arco di tempo, numerosissime note dal contenuto non offensivo o denigratorio ma sicuramente critico su molteplici vicende inerenti l'attività dell'ufficio, in quanto, la reiterazione - per quanto ossessiva e smodata - di una condotta lecita non può determinare la sua complessiva illiceità, salvo che trasmodi in abuso di un diritto (nella specie, il sostituto, nel periodo di tempo 2009-2013, aveva indirizzato oltre 400 note al Procuratore della Repubblica, alcune anche di mole davvero importante - una di 46 pagine - dal contenuto anche critico sull'andamento dell'ufficio, ma senza mai assumere carattere offensivo o denigratorio).

Sentenza n. 8 del 2020 - RGN 118/2018 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamento abitualmente o gravemente scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di altri magistrati, la condotta del Presidente di sezione che assume un atteggiamento aggressivo e vessatorio nei confronti dei colleghi. La sussistenza in ufficio di un clima generale di tensione, dovuto dallo stato di disorganizzazione e malfunzionamento del Tribunale, non scrimina la condotta del magistrato, anche in considerazione del ruolo dirigenziale rivestito che impone capacità di porsi quale punto di riferimento tra i colleghi e idoneità ad affrontare le situazioni di tensione.

Sentenza n. 26 del 2019- RGN 18/2018 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori, la condotta del Giudice per le Indagini Preliminari il quale invii una missiva al Procuratore della Repubblica segnalando, per gli eventuali chiarimenti, che un procedimento penale nell'ambito del quale erano state autorizzate intercettazioni protrattesi per circa un anno non era stato ancora trasmesso all'ufficio del GIP, facendo riferimento altresì ad una "sconcertante vicenda" che aveva caratterizzato il procedimento, così comunicando in termini irrituali un asserito ritardo nella definizione del procedimento da parte del Pubblico Ministero. L'invio di tale missiva, invero, costituisce grave scorrettezza in quanto la richiesta di fornire chiarimenti è avanzata del tutto al di fuori delle regole istituzionali, la sollecitazione all'invio del procedimento appare un'evidente alterazione del ruolo di terzietà del giudice, il riferimento ad una sconcertante vicenda che aveva caratterizzato il procedimento si traduce in una pretesa di controllo sulle attività dell'ufficio di Procura al di fuori dei poteri e delle competenze che l'ordinamento assegna al GIP.

Sentenza n. 103 del 2015 - RGN 17/2013 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato

del pubblico ministero il quale, nel redigere un libro, riporti alcune inesattezze ed imprecisioni nella descrizione dei fatti, qualora, all'esame complessivo della pubblicazione, emerga che egli sia stato mosso dal solo fine di offrire una interpretazione e ricostruzione, necessariamente soggettiva, della vicenda trattata, esprimendo una diversità di idee e valutazioni rispetto ad colleghi, senza che sia dato di individuare alcuna intenzione di offendere o gettare discredito sull'operato degli altri magistrati dell'ufficio

Sentenza n. 205 del 2018 - RGN 116/2015 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica che, spazientitosi con un collega all'interno della sua stanza, gli abbia gridato "vattene fuori" spingendolo fuori e mettendogli le mani al collo. La grave scorrettezza caratterizzata perfino dall'uso di energia fisica da parte di un magistrato nei confronti di un collega risulta pesantemente lesiva del prestigio dell'Ordine Giudiziario, anche in considerazione della risonanza dell'accaduto.

Sentenza n. 23 del 2015 - RGN [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti la condotta presidente di un collegio giudicante penale il quale esprima, attraverso un'intervista, considerazioni e notazioni di carattere generale intorno ai temi del giudizio, prima della stesura e del deposito della motivazione della sentenza, qualora la genericità dei temi affrontati e la banalità delle esemplificazioni effettuate, impedisca di rintracciare nell'intervista anche solo l'accento ad alcuno dei temi specificamente affrontati dal collegio per giungere alla sua decisione.

Sentenza n. 148 del 2017 - RGN 63/2016 [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, la condotta del magistrato, sostituto procuratore della Repubblica, il quale abbia intrattenuto reiterate conversazioni amichevoli con soggetto imputato nel procedimento penale innanzi al proprio ufficio, allorché, in merito all'intervenuto trasferimento dei sostituti titolari dell'indagine ormai conclusa, si sia limitato a definirli ironicamente quali "persecutori" dell'imputato al solo fine di sdrammatizzare le preoccupazioni dell'interlocutore ed al fine di rassicurarlo ed indurlo a confidare nella decisione del Tribunale.

Sez. U, Sentenza n. 14649 del 2018 rigetta ricorso proposto dal Ministro.

Dal testo S.U. *"Anche la definizione dei colleghi pubblici ministeri come «persecutori» e la loro avvenuta o futura destinazione ad altri incarichi è stata letta dall'impugnata sentenza non come critica al loro operato, ma nell'ottica scherzosa e di sdrammatizzazione del colloquio con l'amico, al solo fine di consolarlo e di dimostrargli la propria vicinanza. In breve, la sentenza ha interpretato l'elemento soggettivo come estraneo a qualsivoglia intento di censurare i colleghi,*

il che rende ininfluyente ogni altra valutazione in termini di continenza o meno del termine «persecutori» loro riferito, poiché in tanto può porsi questione di continenza o meno nell'esercizio del diritto di critica in quanto la volontà del dichiarante sia stata effettivamente quella di apprezzare negativamente l'altrui operato (il che - giova ribadire - la sentenza impugnata ha invece escluso con esaurienti argomentazioni). Né può parlarsi di contraddittorietà alcuna della motivazione, atteso che - come sopra evidenziato - il termine «persecutori» è stato ritenuto scherzoso, così come il riferimento alla destinazione ad altri incarichi dei tre colleghi della Procura della Repubblica di Napoli. Si tratta di motivato apprezzamento in punto di fatto che non può essere rimesso in discussione innanzi a questa Corte, noto essendo che il suo controllo sulla motivazione non può tradursi in un nuovo accertamento, ossia nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria del giudice del merito.

VEDI ANCHE *Ordinanza n.75 del 2020 NON MASSIMATA*

Sentenza n. 135 del 2018- RGN 150/2016 [sentenza] Integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni dei comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati la condotta del giudice che interloquendo con il personale della cancelleria e telefonicamente con l'avvocato di un imputato abbia espresso critiche acce e irridenti nei confronti dell'operato di un collega. La formulazione normativa allorquando richieda l'esercizio delle funzioni deve applicarsi anche ai rapporti personali intrattenuti a vario titolo all'interno dell'ufficio.

COMPORAMENTI ALTRIMENTI DISCUTIBILI

Sentenza n. 73 del 2016 - RGN [sentenza] Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico, seduto accanto a parenti ed amici dell'imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l'incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad interferire ingiustificatamente nell'attività giudiziaria del pubblico ministero ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione del collega dell'ufficio requirente (nella specie, è stato accertato che l'incolpato, legato da rapporti di amicizia e frequentazione con uno degli imputati, peraltro noti, a sua insaputa, al magistrato del pubblico ministero, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l'operato del collega dell'ufficio requirente).

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del magistrato addetto all'ufficio di sorveglianza che partecipi, tra il pubblico,

seduto accanto a parenti ed amici dell'imputato, alle udienze dibattimentali di un procedimento penale collegiale in svolgimento presso il suo stesso ufficio giudiziario, qualora si accerti che l'incolpato non abbia tenuto alcun comportamento idoneo ad interferire ingiustificatamente nell'attività giudiziaria dei colleghi del collegio giudicante ed, in particolare, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio degli stessi colleghi (nella specie, è stato accertato che l'incolpato, legato da rapporti di amicizia e frequentazione con uno degli imputati, si era limitato a presenziare, tra il pubblico, ad alcune udienze, senza interferire in alcun modo con l'operato dei colleghi e senza neanche rappresentare agli stessi il proprio rapporto di amicizia con l'imputato).

2.2. Rapporti con il presidente del Tribunale, con i colleghi ed il personale amministrativo. Violazione doveri di correttezza ed equilibrio⁵

1) se sia rispettosa dei doveri correttezza ed equilibrio la condotta di un magistrato delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità il quale

a) invii esposti direttamente al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale della Corte di Cassazione, segnalando comportamenti asseritamente scorretti da parte dei propri colleghi sollecitando ispezioni straordinarie, senza preventivamente informare Presidente del Tribunale e Presidente della Corte di Appello,

b) non partecipi ad una riunione indetta dal Presidente del Tribunale per tentare di appianare conflitti tra il magistrato e gli altri colleghi riguardanti in particolare

le modalità di convocazione, da parte del magistrato in questione, delle camere di consiglio e di verbalizzazione delle decisioni del collegio, oggetto di contestazione da parte degli altri componenti del collegio,

c) chieda di avere accesso ai fascicoli personali dei propri colleghi,

d) chieda al personale amministrativo di notificare agli altri magistrati gli avvisi di convocazione dei collegi e di controllare la presenza in ufficio degli altri magistrati,

2) quali siano i limiti entro i quali

- il magistrato deve assicurare l'efficienza del collegio che presiede senza magistrato,

- il magistrato delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità, possa svolgere funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

⁵ A cura di Nicola Piacente

artt. 1 e 2, comma 1, lett. d) e n), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1 e 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109

Art. 1 codice etico - Valori e principi fondamentali

Omissis Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.

Art. 10 codice etico - Obblighi di correttezza del magistrato

Il magistrato omissis Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori

Art. 12 codice etico La condotta del giudice

Il Giudice Omissis Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi

II. - Giurisprudenza

La Sezione disciplinare ha risposto con la *Sentenza* [69](#) del 2018

In base alla sentenza integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per comportamenti gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, la condotta del giudice che omettendo di segnalare fatti di potenziale rilievo disciplinare al dirigente dell'ufficio, abbia sollecitato una ispezione straordinaria ed urgente senza rendere in alcun modo partecipi i dirigenti circondariali e distrettuali delle carenze, peraltro, fino ad allora mai evidenziate e segnalate, nonostante quest'ultimo avesse fino ad allora espletato le funzioni di coordinatore del settore civile e presidente del collegio delle misure di prevenzione. Con tale comportamento l'incolpato ha infatti screditato l'Ufficio all'esterno mediante accuse, successivamente risultate infondate, le quali avrebbero potuto essere vagliate e ponderate in via preventiva dal magistrato, ciò proprio in ragione delle funzioni dallo stesso espletate.

La sentenza assolveva l'incolpato dalla contestazione di aver controllato la presenza dei colleghi in ufficio anche nei giorni in cui non avrebbero dovuto comporre i collegi da lui presieduti - affermando che tale controllo non era estraneo all'attività di coordinamento e di convocazione dei collegi a lui delegata dal Presidente del Tribunale

La Corte di cassazione SS.UU decideva il caso con *Sentenza [33683](#) del 2018*

Ritenendo sussistente l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 109 del 2006 qualora un magistrato, delegato a convocare e presiedere collegi per ragioni di anzianità, reiteratamente svolga funzioni e competenze proprie di un presidente di sezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato per carenza ed illogicità della motivazione la sentenza impugnata, che aveva giustificato l'assoluzione dell'incolpato - il quale controllava la presenza dei colleghi in ufficio anche nei giorni in cui non avrebbero dovuto comporre i collegi da lui presieduti - affermando che tale controllo non era estraneo all'attività di coordinamento e di convocazione dei collegi a lui delegata dal Presidente del Tribunale).

III. - *Illustrazione del caso*

Un giudice svolgendo, per ragioni di anzianità di servizio e su provvedimento del presidente del Tribunale la funzione di coordinatore di un settore e di presidente di un collegio - segnalava in un esposto indirizzato direttamente al Ministero della Giustizia ed alla Procura Generale della Corte di Cassazione che i colleghi, nonostante le circolari del CSM, non risiedevano in sede;

- richiedeva la presenza in ufficio di altro giudice, appartenente tabellarmente ad altra sezione, per comporre un collegio;
- segnalava in un esposto che altro collega non si era presentato nell'orario e nella data da lui stabilita per comporre un collegio, nonostante che il collega da lui accusato fosse già impegnato in altra udienza;
- fissava unilateralmente la convocazione dei collegi da lui presieduti quale magistrato anziano mediante provvedimenti depositati in cancelleria e pretendeva che detti provvedimenti fossero notificati agli altri magistrati formalmente a mezzo personale amministrativo;
- chiedeva al personale amministrativo di controllare la presenza dei colleghi in ufficio;

chiedeva ad un funzionario amministrativo di apporre il timbro di deposito sugli avvisi di convocazione dei componenti del collegio da lui presieduto e di notificare loro i predetti avvisi redigendo relata di notifica

- presentava istanze di accesso agli atti dei fascicoli personali dei colleghi, in occasione della formazione dei collegi feriali, per verificare la veridicità delle loro dichiarazioni circa il periodo di congedo ordinario che erano stati autorizzati a fruire;

- non partecipava a riunioni indette dal Presidente del Tribunale finalizzate a discutere delle modalità di convocazione da parte dell'incolpato delle camere di consiglio;
- ironizzava nei confronti del presidente del Tribunale, dolendosi di un provvedimento di quest'ultimo di rigetto delle istanze di accesso ai fascicoli personali dei colleghi del collegio da lui presieduto, rimarcando un errore materiale contenuto nel provvedimento del presidente.

Gli esposti presentati dall'incolpato erano risultati infondati in primo luogo con riguardo alle accuse rivolte nei confronti dei colleghi che l'incolpato ha ritenuto di descrivere come soggetti adusi a sottrarre tempo integralmente al lavoro giudiziario essendo gli stessi soliti a trascorrere intere giornate lavorative sulle loro automobili in modo da creare una sorta di part time verticale che concentra l'attività giudiziaria in soli tre giorni alla settimana. È stato infatti accertato che tutti i magistrati del settore civile, che avevano mantenuto la residenza nei luoghi di provenienza, avevano inoltrato richiesta al Consiglio Giudiziario di LUOGO 4 per l'autorizzazione a risiedere fuori sede. E' stato anche constatato che tutti i magistrati del settore civile, regolarmente in sede nei giorni fissati tabellarmente per le attività giudiziarie, erano soliti recarsi nei propri luoghi di provenienza solo durante il fine settimana o comunque in giorni in cui non erano previste attività. Tali circostanze sono state confermate anche dagli avvocati del Foro locale i quali hanno escluso qualsivoglia forma di disservizio rapportabile ad eventuali assenze di magistrati.

Le condotte sopra evidenziate sono state ritenute scorrette da sezione disciplinare e Sezioni Unite.

2.2. Possibilità per un magistrato di rivolgere aspre critiche in ordine alla professionalità e alle capacità organizzative del collega, già assegnatario del ruolo civile nella cui titolarità è subentrato, in un provvedimento di riorganizzazione del citato ruolo civile, in una missiva indirizzata al presidente del suo Ufficio e nell'Auto-relazione indirizzata al Consiglio Giudiziario, in occasione della prima valutazione di professionalità⁶

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro quale limite il diritto-dovere del magistrato di procedere alla riorganizzazione del proprio ruolo è compatibile con il diritto di critica nei confronti del collega, già titolare di quel ruolo, che ha determinato la necessità di porre mano al provvedimento organizzativo?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

Art. 2 codice etico- Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia (...) Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato (...). Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 10 codice etico- Obblighi di correttezza del magistrato (...)

Il magistrato (...) Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

art. 2 lett. d) codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;*

⁶ A cura di Simone Perelli.

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 139 del 2012

III. - *Illustrazione del caso*

-un magistrato, con funzioni di giudice civile del tribunale, è stato incolpato di avere violato i doveri generali di correttezza ed equilibrio e di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di collega, giudice nel medesimo ufficio.

In particolare l'incolpato, nell'auto-relazione indirizzata al Consiglio giudiziario nel corso del procedimento relativo alla sua prima valutazione di professionalità, in un provvedimento di riorganizzazione del suo ruolo civile del 12 novembre 2008 (atti per loro stessa natura destinati alla conoscenza di terzi) e in una missiva indirizzata in data 20 gennaio 2009 al presidente della sezione civile del suo tribunale, svolgeva ripetutamente aspre ed ingiustificate critiche in ordine alla professionalità della collega precedente titolare dei medesimi ruoli di cognizione e di esecuzione, addebitandole una *mala gestio* degli stessi; l'incapacità di organizzarli; una sorta di stagnazione del ruolo; la concessione di rinvii immotivati; l'adozione di prassi istruttorie lacunose, ed altri simili giudizi. In tal modo l'incolpato travalicava le proprie esigenze di organizzazione, mettendo ripetutamente in cattiva luce la collega di fronte ai capi degli uffici, al Foro ed al personale di cancelleria.

La Sezione disciplinare, giudicando in sede di rinvio disposto dalle S.U. civili della Suprema Corte (per carenza di motivazione in ordine alla esclusione dell'assoluzione per la scarsa rilevanza del fatto, di cui all'art. 3-*bis* d.lgs. 109/2006), ha confermato la condanna e la sanzione della censura.

Dalla lettura della sentenza si evince che l'incolpato travalicò le proprie esigenze di organizzazione, mettendo ripetutamente in cattiva luce la collega di fronte ai capi degli uffici, al Foro ed al personale di cancelleria. Dando atto che le risultanze documentali confermavano i fatti addebitati, la Sezione Disciplinare osservò preliminarmente che, nella prospettiva di auto-organizzazione per l'incolpato sarebbe stata sufficiente la descrizione della situazione del ruolo, senza commenti ulteriori. Tale descrizione, secondo il collegio giudicante, avrebbe già giustificato qualche anticipazione e i vari differimenti di udienze già fissate, non solo dalla precedente titolare del ruolo ma anche dallo stesso incolpato.

L'incoltato, osservava la Sezione, si impegnò invece anche ad individuare le presunte cause della difficile situazione, addebitandone la responsabilità esclusiva alla collega che lo aveva preceduto due anni prima. In tal modo, proseguiva il giudice disciplinare, l'incoltato avrebbe esibito un approccio particolarmente sgradevole, oltre che palesemente indebito, posto che non competeva certo a lui stabilire se la collega avesse adempiuto ai suoi doveri d'ufficio, e tanto meno comunicare al foro e ai dirigenti dell'ufficio le proprie valutazioni in proposito.

Perciò, concludeva la Sezione, l'incoltato si rese responsabile di un comportamento reiteratamente e gravemente scorretto, con censure alla collega sia indebite (in quanto non di sua competenza) che gratuite (in quanto non utili a giustificare plausibilmente la difficile situazione del suo ruolo), che hanno meritato la sanzione della censura.

Inoltre, in merito all'esclusione della scarsa rilevanza del fatto, i giudici del rinvio osservavano: “ (...)E' da precisare che tale scarsa rilevanza è elemento esterno alla fattispecie disciplinare, appunto presuppone il preventivo vaglio (positivo) sulla sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante (cfr. Cass. SS. UU. n. 15314 del 24.06.2010). In particolare, come precisano le SS. UU. nella sentenza che ha provocato il presente giudizio di rinvio, il provvedimento disciplinare che ha condannato l'incoltato alla sanzione della censura deve intendersi esente da vizi nella parte in cui motiva la sussistenza degli estremi dell'illecito contestato, ovvero la configurabilità, nella specie, di un comportamento gravemente scorretto nei confronti di una collega: essendo congrua, per il giudice di legittimità, la motivazione che spiega come le critiche - espresse dall'incoltato alla collega che lo aveva preceduto nella titolarità del ruolo - fossero, da una parte, esorbitanti rispetto alle sue competenze e, dall'altra, del tutto gratuite, cioè senza motivo, prive di giustificazione in rapporto all'esigenza di esporre la situazione e tutelare la propria posizione.

Questo comporta, correttamente, che la valutazione sulla scarsa rilevanza del fatto non è esclusa anche quando, come nel caso in esame, la gravità sia elemento costitutivo dell'illecito, nonostante la apparente contraddizione tra la compresenza della gravità dell'illecito e la scarsa rilevanza del fatto. Se è vero, come le SS. UU. confermano nella pronuncia che cassa la sentenza disciplinare originaria, che l'istituto della scarsa rilevanza è istituto di applicazione generale ad ogni ipotesi di illecito disciplinare e quindi a tutte le ipotesi disciplinate dagli artt. 2 e 3 del d. lgs n. 109 del 2006, ciò non può non valere anche con riferimento alle fattispecie disciplinari che contemplino la gravità del comportamento quale elemento costitutivo del fatto tipico. In caso contrario, si darebbe ingresso nel sistema all'incongruità di sottrarre ingiustificatamente solo alcune categorie di illecito - appunto quelle in cui la gravità è elemento costitutivo - alla verifica circa la scarsa

rilevanza del fatto (cfr. in questo senso la sentenza n. 110/2012 del 13 luglio 2012 di questa Sezione). Conseguenza inammissibile, alla luce del tipo di valutazione che l'art. 3-bis richiede: una valutazione incentrata, in primo luogo, sulle caratteristiche e sulle modalità che hanno caratterizzato il compimento dell'illecito in questione, alla luce dello specifico bene giuridico che quel singolo illecito protegge; in secondo luogo, una valutazione incentrata sulla offensività in concreto del fatto stesso, così come emerga documentalmente o all'esito di apposita istruttoria. Valutazioni, come si vede, che non possono essere in alcun modo escluse nemmeno per quegli illeciti per i quali la gravità è elemento costitutivo dell'illecito. Ebbene, se la valutazione spettante al collegio disciplinare è quella contenuta nei confini precisati, in base alla sentenza delle Sezioni Unite, ritiene il giudice disciplinare di dover confermare la condanna dell'incolpato, essendo necessario escludere, per le ragioni che si diranno, la scarsa rilevanza del fatto ex art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006.

L'offensività in concreto del fatto addebitato [all'incolpato] è difficilmente negabile. Deve considerarsi, in particolare, che le aspre critiche all'operato della collega che lo aveva preceduto nella gestione dei ruoli hanno avuto inevitabile eco pubblica, presso il Tribunale e gli avvocati civilisti del Foro (..).

Ciò si desume dalla obbiettiva natura di alcuni degli atti nei quali tali aspre critiche sono contenute (il provvedimento di auto-organizzazione del ruolo del 12 novembre 2008, che si chiude con un "si comunichi" a tutte le parti dei molti giudizi per i quali venivano modificate le date di precisazione delle conclusioni; l'autorelazione sull'attività espletata nel periodo 13 luglio 2007 - 19 ottobre 2008 ai fini della prima valutazione di professionalità, la quale ovviamente viene esaminata dal locale Consiglio giudiziario). Ciò ha determinato inevitabilmente la lesione in concreto del bene giuridico che l'illecito protegge, ovvero la dignità della collega che aveva gestito i ruoli prima dell'arrivo [dell'incolpato].

Da altro punto di vista, non pare possibile desumere indizi a favore della scarsa rilevanza del fatto dalla circostanza che il giovane magistrato alle prime funzioni abbia riconosciuto, nella missiva indirizzata al Presidente della sezione civile del Tribunale, la inopportunità del proprio sconveniente comportamento e la incongruità del giudizio espresso sulla collega.

In disparte ogni considerazione sulla giovane età e sull'inesperienza del magistrato, la missiva cui si fa riferimento è del 20 gennaio 2009, e in essa, in effetti, [l'incolpato] riconosce i "profili di inopportunità" contenuti nei suoi giudizi sull'attività della collega (...) e si impegna a non cedere nuovamente alla tentazione di manifestare il suo pensiero critico sull'operato di colleghi all'interno di provvedimenti giurisdizionali, per loro natura destinati alla divulgazione o, quanto

meno, alla comunicazione ai procuratori costituiti delle parti interessate. Ma nel prosieguo della medesima lettera, egli insiste e persiste nella convinzione di aver fatto bene a denunciare alcuni specifici comportamenti: e con un malcelato riferimento alla stessa collega più volte chiamata in causa, si chiede "se non sia il caso anche di rivolgere una seria riflessione al fenomeno - che nella mia brevissima esperienza ho già verificato con allarmante frequenza - di magistrati che esercitano sistematicamente le proprie funzioni in modo indecoroso (perché non altrimenti, secondo l'idea che ho delle stesse, può definirsi)". Del resto, ben dopo tale missiva, non mancano [all'incoltato] le occasioni di insistere nei suoi giudizi fortemente negativi sull'operato della collega (...). Ciò accade, in primo luogo, nella già citata auto-relazione del 4 maggio 2009 ai fini della prima valutazione di professionalità; e non ci si può esimere dall'osservare che proprio i giudizi reiterati in tale auto-relazione inducono il Presidente del Tribunale (...) a revocare il proprio precedente provvedimento di "archiviazione degli atti" adottato in data 29 aprile 2009, osservando il Presidente che in tale auto-relazione [l'incoltato] insiste a sottolineare "le condizioni di persistente farraginosità dei ruoli suddetti (ereditati dal precedente istruttore in una situazione di generale incuria e stagnazione)". Successivamente, cioè nella relazione al Presidente della Terza Sezione della Corte d'Assise d'appello (...), in data 14 gennaio 2010, [l'incoltato] - dopo aver richiamato gli sprezzanti giudizi, contenuti nel decreto di auto-organizzazione del 12 novembre 2008, sulle modalità di gestione dei ruoli della dott.ssa (...) - non si esime dal precisare che tale sua nuova relazione ha ad oggetto il solo ruolo civile ordinario e non quello di Esecuzioni immobiliari, "pure ereditato dalla dott.ssa (...), le cui condizioni di trascuratezza erano - se possibile - anche peggiori del primo". In tali condizioni, è difficile, in definitiva, sostenere che la scarsa rilevanza del fatto sarebbe desumibile da una sorta di convincente "pentimento", cioè dall'avvenuta comprensione che non spetta comunque all'incoltato la rilevazione e la denuncia pubblica di comportamenti eventualmente non corretti addebitabili a colleghi. L'unitarietà del comportamento addebitato [all'incoltato], in realtà suddiviso in diversi episodi nei quali appare costante e ripetuta la convinzione della necessità di sottolineare e stigmatizzare la gestione dei ruoli ad opera della collega, induce la sezione a non attribuire al fatto la caratteristica della scarsa rilevanza ex art. 3-bis del d. lgs. n. 109 del 2006 e a confermare la condanna alla sanzione della censura".

2.3. Possibilità per un magistrato, presidente del collegio penale, di inserire nel dispositivo di sentenza collegiale, dandone successivamente pubblica lettura, che la decisione è stata assunta a maggioranza⁷

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari e dalla violazione del segreto della camera di consiglio, entro quale limite il diritto di manifestazione del pensiero è compatibile con il dovere di riserbo e di equilibrio nell'esercizio delle funzioni e di correttezza nei confronti dei colleghi componenti il collegio?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)

Art. 2 codice etico- Rapporti con le istituzioni, con i cittadini e con gli utenti della giustizia

(...)

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato (...). Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 10 codice etico- Obblighi di correttezza del magistrato

(...)

Il magistrato (...) Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

art. 2 lett. d) codice disciplinare: “Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni *i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;*

art. 2 lett. u) codice disciplinare: “Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni *la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del*

⁷ A cura di Simone Perelli.

procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;”

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 109 del 2019

III. - *Illustrazione del caso*

-un magistrato, con funzioni di presidente del collegio penale, è stato incolpato [oltre che della violazione del segreto della camera di consiglio: art. 2 lett. u) d.lgs. 109/2006] di avere violato i doveri generali di correttezza, riserbo ed equilibrio e di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti delle parti e dei colleghi, componenti il collegio penale per avere inserito nel dispositivo della sentenza, pubblicato mediante lettura in udienza, che la decisione era stata assunta a maggioranza.

La Sezione disciplinare, ha condannato il magistrato sia per la violazione dell'art. 2 lett. u) sia per la violazione dell'art. 2 lett. d), infliggendo la sanzione della censura.

Tralasciando i profili relativi alla violazione del segreto, non rilevanti ai fini della presente analisi, dalla lettura della sentenza si evince che la condotta in esame è stata ritenuta idonea a integrare (anche) una grave scorrettezza nei confronti delle parti e dei magistrati componenti il collegio penale.

Si legge, infatti, al riguardo: “(..) *Invero, l'intenzionale rivelazione parziale (decisione a maggioranza) di quanto accaduto in Camera di consiglio (mentre integra perfettamente la fattispecie, dal legislatore descritta in termini generali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. u D. Lgs. n. 109/2006) costituisce una (particolare e specifica) violazione del segreto, idonea a pregiudicare anche quella esigenza di correttezza (in confronto di terzi, e, anzitutto, di altri Colleghi) che l'ordinamento richiede a ciascun magistrato nell'esercizio della propria attività. E' evidente, infatti, che la (sia pure parziale) comunicazione a terzi, ad opera di uno dei partecipanti alla Camera di consiglio, di quanto accaduto in sede di deliberazione della decisione costituisce (non solo oggettiva violazione del segreto ma anche, per la particolarità del suo contenuto) ingiustificata lesione dell'affidamento che ciascun partecipante alla decisione sa di poter riporre (in ragione dell'obbligo del segreto) sul dovere degli altri partecipanti di non rivelare in alcun modo, neppure accidentalmente, dettagli di quanto accaduto in Camera di consiglio. Siamo, dunque, di fronte ad una condotta che, nella sua oggettiva valenza disciplinare intrinseca (violazione del segreto legalmente imposto) può ulteriormente colorarsi di illiceità tutte le volte in cui la violazione del segreto si caratterizzi anche come condotta disciplinarmente scorretta in confronto di colleghi, difensori, parti o terzi partecipanti al giudizio (evidente essendo che non ogni violazione di segreto è altresì idonea, in se', ad integrare una condotta disciplinarmente scorretta). A qual riguardo, non è chi non veda come, nel caso di specie, tale condotta gravemente*

scorretta sia da ritenere pienamente integrata. Intanto perché - fermo restando che, secondo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale del tutto pacifico, anche in tal caso l'illecito sussiste pur in presenza di condotta soltanto negligente - si è trattato di una rivelazione intenzionale, che ha fatto seguito a deliberazione controversa e oggetto di accesi confronti in Camera di consiglio, relativa a un procedimento penale particolarmente delicato per l'oggetto della trattazione (nella specie: corruzione a carico di taluni finanziari), e avvenuta alla presenza di un pubblico indistinto (quello presente in udienza), comprendente (oltre a qualificati operatori) le stesse parti e i difensori interessati. Proprio l'insieme di tali circostanze, tra l'altro, rende anche manifesta la stessa gravità (richiesta per l'integrazione dell'illecito) della scorrettezza posta in essere: non si è trattato, infatti, di una (pur vietata, anche penalmente: cfr. art. 326, cpv., c.p.) rivelazione fortuita o confidenziale, fatta con leggerezza a singoli terzi (come, ad es., potrebbe dirsi della confidenza rivelata ad un amico), ma di una propalazione pubblica, addirittura scritta nel dispositivo (e, come tale, destinata a rimanere documentata in atti), pubblicamente letta in udienza, da parte del Presidente del Collegio (che pure avrebbe, in ragione del suo ruolo, particolari doveri di salvaguardia degli altri componenti del Collegio), nonostante, inoltre, l'asserita (da parte sua) necessità di provvedere ad una redazione particolarmente accurata del dispositivo (tanto da aver sollecitato la richiesta, indirizzata alla più giovane Collega del collegio, e poi portata a compimento, di farsi da parte per consentire all'incolpata di attendere alla stesura del provvedimento) (...)".

3. Rapporti con esponenti del Foro e altri professionisti che collaborano con il magistrato

3.1. *Possibilità per un magistrato di esprimere “apprezzamenti” nei confronti del foro e/ o del personale*⁸

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è la soglia dell'illecito disciplinare?

Ha rilievo se il comportamento è tenuto in udienza o fuori di essa ?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile la critica a comportamenti del personale e del foro con la violazione del codice deontologico che afferma due grandi direttrici di comportamento: rispetto e dignità.

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- artt. 10 u.co, 11 co. 1 e 2, 12 co. 1 e 3, 13 co. 3 del Codice Etico
- art. 2 co. 1 lett.d) D. leg. n.109/2006

II. - *Giurisprudenza*

La Sezione disciplinare ha risposto con diverse sentenze (pur trattandosi di fattispecie che raramente approdano a procedimenti disciplinari.

⁸ A cura di Claudio Castelli.

Correttezza nei confronti del foro.

Sentenza n. 4/2003 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento di un sostituto procuratore della Repubblica che ha accusato più volte un avvocato nel corso di un'udienza di essere in mala fede. La contestazione riguardava la violazione del dovere di compostezza e di rispetto per le parti processuali, nonché il contegno connesso alla propria funzione. Il giudice disciplinare ha ritenuto l'insussistenza dell'addebito per come le espressioni contestate si inseriscono nel contesto dibattimentale dato che l'incolpato aveva inteso richiamare i doveri di lealtà e correttezza nel processo che incombono sulle parti pubblica e privata e che è compito del giudice far rispettare. Le altre parti (difensori dei coimputati e della parte civile) si erano tra l'altro associati alle osservazioni del P.M. L'incolpato si era quindi correttamente rivolto al giudice per sollecitare il rispetto della lealtà processuale.

Sentenza n.60/2007 sezione disciplinare CSM

Non integra illecito disciplinare il giudice che aveva apostrofato come "ineducata" un'avvocata che aveva tenuto in udienza gli occhiali scuri, peraltro da vista. Nel caso di specie pur essendo ritenuto inopportuno ed eccessivo rispetto ai poteri di polizia riconosciuti al giudice per il mantenimento dell'ordine e del decoro in udienza, il comportamento contestato non può essere considerato né grave, né abituale, per cui il fatto illecito tipico non sussiste.

Sentenza n.35/2008 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento del magistrato che ha tenuto un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti di un difensore accusandolo di parlare male di lui e interpretando un sorriso come espressione di scherno e sprezzo nei suoi confronti, oltre che avere accusato due avvocati di disturbare l'udienza perché ridevano e li aveva espulsi dall'aula. La sezione disciplinare ha ritenuto il comportamento rientrante nei poteri di disciplina di udienza conferiti al giudice, pur riconoscendo che i toni usati fossero alterati e per questo ritenuti offensivi dagli avvocati. A ciò doveva aggiungersi lo stress causato dalle udienze spesso affollate e l'asprezza caratteriale del magistrato, il quale peraltro aveva poi tentato di chiarire l'incresciosa vicenda con gli stessi avvocati.

Configura invece illecito disciplinare la condotta dello stesso magistrato che aveva aggredito con una frase minacciosa e volgare un avvocato incontrato per strada, in quanto ritenuto poco corretto nei suoi confronti. La sezione ha ritenuto che trattandosi di un fatto reato (minaccia), anche se non vi è stata azione penale in difetto di querela, sussiste la responsabilità.

n. 139 del 2014 sezione disciplinare CSM

Costituisce illecito disciplinare usare termini aggressivi nei confronti di un avvocato senza poi chiedergli scusa.

n. 17551/2017 Sezioni Unite Cassazione

Configura in illecito disciplinare sanzionabile con la censura ed il trasferimento di ufficio il comportamento scorretto tenuto nei confronti di una consulente della procura, di quattro avvocatesse, di una specializzanda, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale. La previsione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 -la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti" tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche "di altri magistrati" -deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all'interno dell'ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza.

Correttezza nei confronti del personale

n.111/2014 sezione disciplinare CSM

Costituisce illecito disciplinare tenere comportamenti minacciosi ed arroganti nei confronti del personale amministrativo.

n.36/2008 sezione disciplinare CSM

Non costituisce illecito disciplinare il comportamento di un magistrato che si era rivolto in malo modo al personale di cancelleria, abusando altresì della propria qualifica, in quanto si è trattato di un "estemporaneo sfogo privato" per il suo forte disappunto per i molteplici tentativi effettuati per recuperare un documento e per la preoccupazione di una possibile fuga di notizie. Tra l'altro le espressioni pur finalizzate ad esprimere in maniera vivace e scomposta un atteggiamento fortemente critico non sono state indirizzate direttamente o indirettamente a singole e individuate persone.

n. 7309/2014 Sezioni Unite Cassazione

Integrano un illecito disciplinare episodi di disprezzo, insolenza e cattiva educazione da parte di un giudice del Tribunale per i minori nei confronti di operatori dei servizi sociali e di esperti nel corso dell'udienza. La Sezione disciplinare ha ritenuto oggettivamente gravi gli episodi contestati, in quanto in contrasto con il dovere di correttezza che il giudice deve rispettare nell'esercizio delle funzioni, gravità non attenuata dalle particolari situazioni soggettive dallo stesso rappresentate o dalla professionalità precedentemente manifestata nello svolgimento delle attività di ufficio.

Distinzione tra illecito disciplinare e violazione di norme di costume e di educazione civile.

Ordinanza n. 95/2008 sezione disciplinare CSM

La prescrizione – disciplinarmente sanzionata- di un dovere di correttezza determina il problema di distinguere tra illecito disciplinare e violazione di norme di costume, di stile di cortesia, di buon gusto, di estetica comportamentale o comunque... appartenenti all'uno o all'altro di quei tanti sistemi di regole sociali la cui violazione può anche comportare giudizi negativi da parte degli altri o di alcuni di essi, ma che non hanno nulla a che fare con la credibilità della funzione giudiziaria e con i valori ad essa essenziali. Queste micro-violazioni dei doveri di convivenza non possono che collocarsi al di sotto della soglia della giuridicità per appartenere allo stile magistratuale, al buon costume giudiziario e forense, all'educazione civile e alla cultura di chi esercita una pubblica funzione in generale.

III. – *Considerazioni sulla casistica*

La norma disciplinare (dopo il 2006) sanziona i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori e di chiunque abbia rapporti di collaborazione con il magistrato. La valutazione sulla gravità (ed in parte sull'abitudine) del comportamento è quindi discrezionale. In particolare un "eccesso" nel potere di disciplina e di polizia dell'udienza non è mai ritenuto illecito disciplinare.

Comportamenti scorretti non gravi o non abituali costituiscono sempre violazioni del codice etico, con una sanzione non giuridica, ma sociale e reputazionale.

3.2. Come deve comportarsi un magistrato nei rapporti con i consulenti/periti in modo da tenere un comportamento corretto?⁹

in particolare vengono analizzati i seguenti aspetti:

1. principio di equa distribuzione nel conferimento degli incarichi:

- vi è responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli in caso di concentrazione su pochi professionisti di numerosissimi incarichi? Il significato dell'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., e le disposizioni di servizio del presidente del Tribunale.

2. nomina di periti/consulenti tecnici con i quali si hanno rapporti di frequentazione:

- vi è responsabilità disciplinare nel conferimento di incarichi a persone con cui si hanno rapporti di frequentazione? Il significato dell'articolo 22 disp. att. cod. proc. civ., e le disposizioni di servizio del presidente del Tribunale.

3. vigilanza sull'attività dei periti/consulenti tecnici e relativi limiti:

- vi è responsabilità disciplinare ed in che termini in caso di omessa vigilanza sull'attività dei periti/consulenti? I limiti del sindacato sull'attività giurisdizionale
- I principi di continenza e di correttezza nei rapporti con i periti/consulenti.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

I magistrati hanno libertà nella scelta dei consulenti tecnici/periti, che debbono essere nominati in base alla loro particolare competenza tecnica nella specifica disciplina (art. 61 cod. proc. civ., e 221 cod. proc. pen.).

Tale discrezionalità non è però assoluta, incontrando plurimi limiti normativi (iscrizione all'albo, divieto di concentrazione degli incarichi, liquidazione del compenso) e deontologici nei rapporti con i predetti (criterio della trasparenza e della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, rapporti di frequentazione e rapporti di correttezza nel relazionarsi con gli stessi).

⁹ A cura di Corrado Mistri.

II. - *Giurisprudenza*

1. principio di equa distribuzione nel conferimento degli incarichi:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 76 del 2015: afferma la responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli affari di cui al [d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g\) ed n\)](#), resa evidente dalla concentrazione su tre professionisti di numerosissimi incarichi; la ritenuta "maggiore affidabilità" dei predetti, infatti, non giustifica la concentrazione nel conferimento di incarichi ad un numero limitato di professionisti;

- Cass. civ., sez. Un., 18 maggio 2016, n. 10157: sussiste responsabilità disciplinare per la violazione dell'obbligo di assicurare la trasparenza nella trattazione degli affari [[d.lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. g\) ed n\)](#)], in caso di concentrazione su pochi professionisti di numerosissimi incarichi; in particolare le Sez. Unite affermano: a) che il limite del 10% di cui all'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., non è da applicare agli incarichi conferiti dai singoli magistrati in ragione della considerazione che, nei tribunale di dimensioni medio - grandi, un tale limite sarebbe talmente alto che ciascun giudice potrebbe concentrare gli incarichi da esso conferiti su un unico consulente senza mai raggiungerlo; il criterio corretto a cui occorre fa riferimento è invece quello dell'equa distribuzione degli incarichi che fa in ogni caso capo ai singoli magistrati e che non è suscettibile di una predeterminazione numerica o percentuale, dovendosene di caso in caso verificare la violazione; b) che deve escludersi la possibilità di una autonoma interpretazione dell'articolo 23 disp. att. cod. proc. civ., in capo al singolo magistrato quando questi, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza da parte del presidente del Tribunale - che impartisca in merito disposizioni sul servizio giudiziario al fine di prevenire l'eccessiva concentrazione degli incarichi - non si attiene ad esse così commettendo la violazione del [decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 2, lett. n\)](#).

2. nomina di periti/ consulenti tecnici con i quali si hanno rapporti di frequentazione:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 83 del 2017: afferma che la scelta del consulente, sia per quanto concerne la categoria professionale che per quanto riguarda la competenza richiesta, rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice e che la nomina di consulenti non iscritti all'albo del Tribunale nella cui circoscrizione di svolge il giudizio non configura gli estremi di una violazione disciplinare qualora sia collegata alle esigenze relative alla giurisdizione, in quanto la mancata osservanza dell'[art. 22 disp. att. cod. proc. civ.](#), nella parte in cui prescrive che la nomina dei consulenti non iscritti all'albo del Tribunale ove è incardinata la causa, può essere fatta dal giudice sentito il Presidente del Tribunale, non integra norma cogente perché la sua inosservanza non produce alcuna nullità; afferma invece la sussistenza dell'illecito disciplinare nel caso in cui la scelta discrezionale non sia determinata dalla corretta conduzione della direzione dell'attività istruttoria propria del singolo procedimento, ma sia invece dettata da motivi personali quali

l'esistenza di un rapporto privato di speciale intensità, ovvero l'esistenza di un rapporto di risalenti frequentazioni, in assenza di concrete e fondate ragioni di giustificazione quali la difficoltà di reperirne altri validi per la tipologia dell'incarico conferito ovvero per la particolare competenza richiesta nella materia;

- Cass. civ., sez. Un., 12 aprile 2018, n. 9156 conferma i principi affermati dalla Sezione Disciplinare.

3. vigilanza sull'attività dei periti/consulenti tecnici e relativi limiti:

- la sentenza Sez. Disc. n.ro 121 del 2017: afferma che la mancanza di qualunque sollecito al deposito della relazione peritale e la mancata attivazione dei meccanismi sostitutivi di cui all'articolo 321 cod. proc. pen., a fronte della gravità della fattispecie concreta (indagini per omicidio volontario) e delle relative conseguenze (scarcerazione della persona sottoposta ad indagini), integra grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. g), d. lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione del combinato disposto di cui agli [articoli 359 e 321](#), cod. proc. pen., e 70 disp. att. cod. proc. pen., nonché dei doveri di diligenza di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo.

Non è però consentito, nel richiamare il perito/consulente al rispetto dei propri doveri, rivolgere espressioni allusive circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di successivi incarichi professionali, dovendosi sempre ispirare il contegno relazionale del magistrato con i propri collaboratori alla correttezza, all'educazione ed alle regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali;

- Cass. civ., sez. Un., 19 ottobre 2018, n. 26373, conferma i principi affermati dalla Sezione Disciplinare, rimarcando come, in caso di assoluta inerzia (omissione di qualsiasi tipo di provvedimento mirato al tempestivo deposito da parte del consulente della relazione) non sia configurabile alcun sindacato di merito sulle scelte giudiziarie dell'incolpato inquadrabile nel disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d. lgs. n. 109 del 2006; inoltre Cass. civ., sez. Un., 18 novembre 2019, n. 29833, conferma la sussistenza dell'illecito disciplinare di scorrettezza funzionale grave, ai sensi della lett. d), articolo 2, comma 1, d. lgs. n. 109 del 2006, in caso di comportamenti che, pur se non compiuti direttamente nell'esercizio delle funzioni, si presentano come inscindibilmente collegati a contegni precedenti o anche solo *in fieri*, involgenti l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al punto da divenire tutti parte di un *modus agendi* contrario ai doveri del magistrato, quali, appunto, il rivolgere espressioni allusive circa pregiudizievoli ripercussioni in relazione al mancato conferimento di incarichi professionali in seguito ad animata discussione; ciò in quanto, come ribadisce la successiva pronuncia resa da Cass. civ., sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31058, il rispetto dei principi di correttezza, di educazione e delle generali regole di civile comportamento che, in generale, devono connotare i rapporti sociali, tutelano e

preservano sia le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, anche il buon andamento dell'ufficio giudiziario, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio si riverbera, in modo virtuoso, l'adesione a tale dinamica relazionale.

4. Rapporti con il personale amministrativo e le forze di polizia giudiziaria

4.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero – destinatario di infondati pettegolezzi, circa l'esistenza di una relazione sentimentale con una propria collaboratrice – di convocare presso, il proprio ufficio, il personale amministrativo della sua Procura di appartenenza, per chiedere delucidazione in merito a tale maldicenza¹⁰

Quale tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra un magistrato e i propri collaboratori? Può il primo sollecitare chiarimenti, da parte dei secondi, in merito a pettegolezzi che riguardino la sua vita privata e, in particolare, il rapporto con uno di essi?

È da ritenersi corretta la decisione del magistrato di registrare i colloqui intervenuti sul punto? Ed eventualmente, a quali condizioni?

Assume rilievo la circostanza che i comportamenti in questione siano stati realizzati da un magistrato già Procuratore della Repubblica presso detto Ufficio (e poi divenuto sostituto ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2012)?

Elementi per la discussione:

I. – Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- art. 2 (dovere, nei rapporti istituzionali, di non utilizzare la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali) e 10 (dovere di rispettare il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori) del Codice Etico
- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – Giurisprudenza di rilievo

- Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p.) n. 155 del 2017

III. – Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione)

La Sezione disciplinare fu chiamata a valutare la condotta di un magistrato requirente, il quale - appreso “di essere oggetto di una voce malevola che gli attribuiva una relazione sentimentale” con una “dipendente della Procura” e volendo “approfondire l'origine del pettegolezzo che lo coinvolgeva” - chiamò “nel suo ufficio quella che gli era stata indicata come la responsabile della sua

¹⁰ A cura di Stefano Guizzi.

diffusione e cioè la sua collaboratrice” diretta, iniziando un colloquio che si tenne alla presenza di altri collaboratori, del Dirigente della segreteria, “nonché, in un secondo momento” anche di un VPO.

Orbene, la Sezione Disciplinare ha escluso che il contegno sopra descritto potesse integrare una “grave scorrettezza” (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 109 del 2006), sul rilievo che “il fondamento della incolpazione elevata” per questo episodio fosse stato, in origine, “individuato dal titolare dell’azione disciplinare nei «modi bruschi» tenuti dal magistrato nei confronti della sua collaboratrice, indicati come la causa di un malore che la stessa avrebbe accusato all’esito del confronto”. Constatava, però, la Sezione come siffatto “collegamento eziologico” fosse rimasto “indimostrato”, escludendo, ad un tempo, che “una prova di segno opposto” potesse “ragionevolmente acquisirsi in dibattimento, posto che, per un verso, la trascrizione delle conversazioni tenutesi in quella occasione” non lasciava “trasparire forzature di sorta” e, soprattutto, avendo ritenuto “verosimile che il malore fosse dovuto alla tensione emotiva provata” dall’interessata “in una situazione che si presentava per lei oggettivamente difficile, a prescindere dai toni usati dal magistrato per chiederle spiegazioni”.

A margine della decisione del giudice disciplinare, tuttavia, si può, in questa sede, esprimere qualche perplessità in relazione alla scelta del magistrato di registrare il colloquio e, soprattutto, di tenerlo alla presenza di terzi. La registrazione, sebbene avvenuta con il consenso dell’interessata (o meglio, senza la sua opposizione), nonché rivelatasi decisiva proprio ai fini dell’esclusione dell’addebito disciplinare - incentrato come era sull’uso di “modi bruschi”, che proprio la registrazione ha permesso, viceversa, di escludere - può destare qualche perplessità sul piano deontologico, anche in relazione alla sua effettuazione al cospetto di terzi. In tale prospettiva, infatti, non va sottaciuto che il magistrato in questione aveva in passato ricoperto il ruolo di Procuratore della Repubblica presso quell’ufficio, ciò che forse gli avrebbe imposto una maggiore discrezione nella, pur legittima, pretesa di ottenere delucidazioni in merito accaduto, e ciò al fine di evitare che l’iniziativa assunta potesse ingenerare l’apparenza di un *metus publicae potestatis*.

4.2. Può il magistrato delegare compiti propri alla polizia giudiziaria, al di là di quanto consentito dal codice di procedura penale?¹¹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando può dirsi scorretto il rapporto con la polizia giudiziaria e quando siffatta scorrettezza assume caratteri di gravità?

Quali possono essere le conseguenze di una condotta deontologicamente censurabile?

Il pubblico ministero, assegnatario di procedimento per omicidio volontario, affida alla polizia giudiziaria la redazione della richiesta per l'applicazione di misura cautelare da sottoporre al visto del Procuratore della Repubblica; il magistrato reitera tale affidamento pur dopo le osservazioni del Capo dell'Ufficio, invitando il proprio collaboratore di p.g. a redigere una nuova richiesta di misura cautelare.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Codice etico

Art. 10

Obblighi di correttezza del magistrato

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 1

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

¹¹ A cura di Domenico Airoma.

Art. 2

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. *Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:*

(omissis);

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

(omissis)

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

(omissis)

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010)

18.

L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. VI

Competence and diligence

“6.6. A judge shall maintain order and decorum in all proceedings in which the judge is involved. He or she shall be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity”.

II. - *Illustrazione del caso*

1. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. o) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *per aver indebitamente affidato ai collaboratori di polizia giudiziaria attività rientranti nei propri compiti e precisamente la redazione integrale della*

richiesta di misura cautelare, affidamento che reiterava dopo le osservazioni del Capo dell'Ufficio, invitando il proprio collaboratore di p.g. a redigerne un'altra 'che non sembri una riproduzione dell'informativa della polizia giudiziaria'.

2. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

La Sezione Disciplinare assolveva l'incolpato sulla base del rilievo che integra l'illecito disciplinare contestato la condotta del magistrato che *sottoscrive un atto materialmente predisposto da un proprio collaboratore al di fuori di ogni direttiva o verifica preventiva sulla legalità dello schema provvedimento adottato e che manchi di effettuare qualunque effettivo controllo sul suo contenuto. (...)*

E' anche da evidenziare che sulla richiesta di misura cautelare risulta apposto, come previsto dall'art. 3 d.lgs. 106 del 2009, l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, adempimento questo che si colloca in una fase immediatamente successiva alla formulazione della richiesta della misura cautelare da parte del magistrato assegnatario del procedimento nonché antecedente l'inoltro della medesima richiesta al giudice per le indagini preliminari. Tale assenso è pertanto il segno evidente di una concertazione preventiva intervenuta con il capo dell'ufficio in merito all'intero contenuto della richiesta.

3. I profili deontologici

La corretta interpretazione del vincolo di subordinazione funzionale della polizia giudiziaria al pubblico ministero, il rispetto della reciproche competenze e la appropriata modulazione degli ambiti di collaborazione.

La rilevanza delle condotte deontologicamente riprovevoli ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, con specifico riferimento alla corretta tenuta dei rapporti con i collaboratori ed alla capacità di organizzare il proprio lavoro.

5. Rapporti con le parti processuali e con gli utenti del servizio giustizia

5.1. Possibilità per un giudice civile di allontanare dall'aula di udienza – in occasione di udienza istruttoria, fissata per la convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio – il consulente di parte, in assenza del CTU, nonché di esprimere apprezzamenti circa l'operato del primo, quale fattore potenzialmente dilatorio della durata del processo¹²

Quale tipo di interlocuzione deve stabilirsi tra il giudice e i consulenti di parte? Questi ultimi, sono legittimati ad “assistere” ad ogni incombente processuale? Può il giudice stigmatizzarne l'operato?

Quali sono – se vi sono – i limiti al potere del giudice di “direzione” del processo?

Fino a che punto il giudice può spingersi per assicurare il rispetto del principio costituzionale della durata ragionevole del processo?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- artt. 1 (dovere, nei rapporti con i cittadini, di tenere un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui) e 2 (dovere di prestare ascolto ai soggetti che in diverse forme concorrono all'esercizio della giurisdizione e di valorizzarne il contributo) del Codice Etico
- art. 2, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006
- artt. 175 e 201 cod. proc. civ.

II. - Giurisprudenza di rilievo

- Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p) n. 181 del 2016

III. - Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione)

La Sezione Disciplinare ha escluso che entrambi i comportamenti, sopra meglio descritti, tenuti dal magistrato - chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento danni da infiltrazione di acqua piovana - potessero integrare una

¹² A cura di Stefano Guizzi.

“grave scorrettezza” (art. 2, co. 1, lett. d, d.lgs. n. 109 del 2006) nei confronti del consulente di parte.

Quanto, infatti, all'allontanamento del tecnico di parte dalla stanza del magistrato, la Sezione ha rilevato che l'udienza in corso “era stata fissata al fine di sentire a chiarimenti il c.t.u., che, pur convocato, non comparve”, sicché l'invito rivolto al consulente di parte ad uscire dall'aula risulta “in linea con la disposizione dell'art. 201 cod. proc. civ., che dispone che il consulente di parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”, sicché tale disposizione “subordina quindi la presenza del c.t.p. a quella del c.t.u.”.

Quanto, invece, agli apprezzamenti sul conto del tecnico di parte - il magistrato, le cui parole erano state registrate da taluno dei presenti, si era detto “stufo” del comportamento del professionista, riferendo di “aver avuto a che fare con lui in ben altre cinque occasioni”, aggiungendo che “i C.T.U., alla fine, non [gli] danno mai ragione” - e, con essi, all'invito rivolto alle parti dallo stesso assistite “a valutare l'opportunità se proseguire o meno con il supporto” del medesimo (visto che il suo “modo di agire e di porre le questioni e le attività peritali” non portano “a dei risultati rispondenti alla tutela” degli interessi dei suoi assistiti), l'esclusione della loro rilevanza disciplinare è avvenuta sulla base dei seguenti rilievi. Per un verso, infatti, si è ritenuto tale contegno solo rivelatore della “preoccupazione” del magistrato “di non dilungare eccessivamente il procedimento mediante atteggiamenti, che si sarebbero già verificati in passato, suscettibili di creare stasi dei procedimenti contrarie all'interesse delle parti”. Per altro, verso, si è valorizzata la circostanza secondo cui “la sentenza con la quale fu definito il processo civile” in questione (peraltro, “redatta dal giudice che aveva sostituito” il magistrato incolpato, astenutosi “a seguito della vicenda di cui si tratta”), aveva evidenziato come “la reiterazione di richieste delle parti di chiarimenti al ctu”, che erano state incoraggiate dal tecnico di parte, si fossero rivelate obiettivamente “ingiustificate”, tanto da avere “comportato un indubbio allungamento del processo ed un aggravio di spese legali” per i suoi assistiti. In altri termini, “la forte litigiosità tra le parti”, alimentata dal contegno del professionista, aveva giustificato “un intervento del giudice nell'ambito dei suoi poteri di direzione del processo, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. civ.”.

A margine, tuttavia, deve notarsi come - sul piano strettamente deontologico - è auspicabile che ogni magistrato ispiri la propria condotta, anche a fronte di comportamenti altrui poco (o per nulla) commendevoli, al più rigoroso autocontrollo. Ma, soprattutto, che egli privilegi una risposta a comportamenti prevaricatori, dilatori o ostruzionistici, attraverso il contenuto dei suoi provvedimenti. Sotto questo profilo, si lascia apprezzare la soluzione adottata dal giudice che ebbe a sostituire quello (costretto) all'astensione a seguito della

vicenda sopra descritta, ovvero la decisione di disporre una parziale compensazione - nella misura del 30% - delle spese giudiziali, pur riconosciute alla parte assistita da quel professionista, risultata vittoriosa (ma in misura di gran lunga inferiore rispetto alle - irrealistiche - “aspettative” alimentate dal professionista) all’esito del giudizio. Decisione assunta proprio sul duplice presupposto sia che “la continua richiesta di sostituzione dei ctu e la (inutile) richiesta rimessione della causa in istruttoria (al fine di ottenere ulteriori chiarimenti sulle contestazioni sollevate dal ctp attoreo) ha comportato un indubbio allungamento del processo ed un aggravio di spese legali”, sia con la constatazione che “le (esorbitanti) richieste e pretese attoree non sono state accolte nei termini avanzati”.

6. Rapporti con la stampa per mezzo di comunicazione

6.1. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, che aveva svolto le indagini e sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado, in relazione ad un efferato episodio di cronaca nera (rapimento e successiva uccisione di una minorenni), di partecipare ad un film-documentario per conto di un'emittente televisiva straniera, interessata a pubblicizzare taluni profili del caso, e segnatamente le modalità di utilizzazione della prova del DNA per individuare il presunto responsabile¹³

È consentito ad un magistrato partecipare ad un “*docufilm*” relativo ad affari trattati? Se sì, a quali condizioni?

Rileva, ai fini della risposta a tale interrogativo, la circostanza che la vicenda processuale non fosse ancora esaurita in tutti i suoi gradi di giudizio?

Del pari, rileva la circostanza che il magistrato abbia “ceduto” ad un “pressante” invito della casa di produzione?

Elementi per la discussione:

I. – *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- art. 6 (dovere, nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, di non sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio, nonché di evitare la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati) del Codice Etico
- art. 2, co. 1, lett. u) e aa), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – *Giurisprudenza di rilievo*

- Sezioni Unite, sentenza (di proscioglimento) n. 22373 del 2020 (in part. §§ da 1.4.3 a 1.4.6.)
- di interesse anche il confronto con Sezione Disciplinare, ordinanza (di n.d.p.) n. 163 de 2018

III. – *Illustrazione del caso*

- (spunti per la soluzione)

Le Sezioni Unite hanno escluso che il comportamento sopra illustrato integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006,

¹³ A cura di Stefano Guizzi.

norma che sanziona, tra l'altro, la condotta consistente nella "violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui". A tale esito, tuttavia, esse sono pervenute attraverso un percorso argomentativo che ha evidenziato la violazione, da parte del magistrato, dell'art. 6 del Codice Etico, disposizione secondo cui, nei "contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione", il magistrato "non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio".

L'esclusione della ricorrenza dell'illecito disciplinare suddetto, infatti, è stata motivata sul rilievo che lo stesso - quale illecito di pericolo - presenta, tra i suoi elementi costitutivi, la idoneità della condotta "a ledere indebitamente diritti altrui", ovvero "posizioni soggettive radicate in capo ad un soggetto determinato e garantite dall'ordinamento per la realizzazione dei suoi interessi", non potendo, invece, assumere rilievo il semplice "interesse alla credibilità della funzione giudiziaria", trattandosi di "un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli". La ricorrenza di tale "evento di pericolo" è stata esclusa, in particolare, perché il giudice di legittimità ha condiviso il rilievo della Sezione disciplinare secondo cui il magistrato incolpato si era limitato "a riprodurre in forma scenica" null'altro che le "modalità di ricostruzione dell'ipotesi accusatoria penale, quale poi effettivamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante". Era, viceversa, rimasta estranea alla contestazione disciplinare innanzi alla Sezione (dove l'impossibilità di darvi rilievo, per la prima volta, in Cassazione) il possibile pregiudizio - derivante dal fatto che la vicenda giudiziaria penale risultava non ancora esaurita, al tempo della realizzazione e messa in onda del documentario - per il "diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio", e dunque il pericolo di una "possibile percezione", in capo ad esso, di una "disparità di trattamento tra accusa e difesa". Ciò che - se fosse stato "tempestivamente contestato" al magistrato incolpato - "ben avrebbe potuto integrare" quel profilo di idoneità a "ledere indebitamente diritti altrui" richiesto per la sussistenza dell'illecito disciplinare suddetto.

Nondimeno, come anticipato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il coinvolgimento del magistrato in tale film-documentario, in cui "è stata ripercorsa l'intera vicenda del delitto" in relazione al quale il medesimo aveva "partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese" (filmato in cui era stato chiamato "ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie", sebbene il procedimento ancora non risultasse "concluso in via definitiva"), costituisca "certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico". E ciò tenuto conto della finalità della disposizione, "diretta ad imporre il riserbo al magistrato, anche in relazione ad attività non coperte dal segreto, purché inerenti all'ufficio", sicché "non può revocarsi in dubbio che nella previsione siano ricomprese anche la ricerca o l'accettazione della pubblicità - offerta al magistrato dai media - di notizie relative agli affari trattati o in corso di trattazione". Difatti, "tale partecipazione al

documentario si era esplicitata a mezzo di interviste”, osservano le Sezioni Unite, “oltre che di altre riprese, pure relative alla narrazione della vicenda, seppure nel contesto di una ricostruzione scenica più ampia, comprendente anche considerazioni relative all’attività, non solo giudiziaria, dell’incolpata”. Sicché è evidente “che la condotta del magistrato è consistita nella divulgazione di notizie circa gli affari espletati nel processo ed in corso di espletamento al momento delle riprese, ed al contempo - in contrasto con la previsione dell'art. 6 del Codice etico - nella ricerca di pubblicità inerente alla propria attività di ufficio ed anche privata”.

6.2. Possibilità per un sostituto procuratore, titolare di un procedimento - di notevole rilevanza mediatica- relativo ad un omicidio, di prendere parte (senza previamente informarne il Procuratore della Repubblica), accettando la relativa proposta avanzata da una emittente televisiva, alla realizzazione di un film-documentario avente ad oggetto il suddetto procedimento penale (e le specifiche tecniche di indagine adottate) mandato in onda durante la pendenza del processo in appello¹⁴

In particolare:

- se la partecipazione ad un film-documentario inerente un procedimento di cui il p.m. è titolare prima ancora che venga emessa sentenza definitiva costituisca una violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione,

- se tale partecipazione possa legittimamente generare dubbi sulla indipendenza e imparzialità del pubblico ministero,

- se tale condotta possa configurare l'utilizzo da parte del pubblico ministero di un canale informativo personale privilegiato per sostenere, anche sul piano mediatico, la propria tesi accusatoria, in assenza di ragioni istituzionali,

- se detta partecipazione, allorquando il processo è ancora in corso, possa ritenersi in violazione dei doveri di correttezza in quanto potenzialmente dannosa per l'imputato, nonché generare una possibile percezione di disparità di trattamento tra accusa e difesa nel processo di appello non ancora definito.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

Articolo 1 comma 1, 2 comma 1 lett. u), dlgs 109/2006

articolo 1 comma 1, 2 comma 1 lett. a), dlgs 109/2006

articolo 1, comma 1, 2 comma 1 lett. n) dlgs 109/2006

¹⁴ A cura di Nicola Piacente

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla
diffusione.

Linee guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Art. 3 *Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the*

honour and dignity of their profession

Art. 8 *Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.*

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the

recognized standards and ethics of their profession.

Associazione internazionale dei pubblici Ministeri – IAP - art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

always protect an accused person's right to a fair trial

Omissis

CONSIGLIO D' EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI
AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre
2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

PARERE (2013) N. 8 DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI
PROCURATORI EUROPEI

SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

II. - *Giurisprudenza*

La Sezione disciplinare ha risposto con la *Sentenza n. 138 del 2019*

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni del sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, la condotta, tra l'altro episodica, del Sostituto Procuratore che riceve una ripetuta e insistente ricerca di contatto da parte del produttore cinematografico, non essendo imputabile al magistrato la costituzione di un canale informativo riservato o privilegiato.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni della divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, il comportamento di un Sostituto procuratore il quale partecipi a un film-documentario che ricostruisce in forma scenica l'ipotesi accusatoria posta al vaglio dell'autorità giudicante di un caso di omicidio. Tale condotta non viola il dovere di riserbo del magistrato trattandosi di fatti pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale.

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti la condotta del Sostituto Procuratore che rilascia una intervista senza informare preventivamente il Procuratore della Repubblica allorquando il progetto organizzativo non ha una previsione in tale senso

La Corte di cassazione SS.UU decideva il caso con *Sentenza n. 22373 del 15/10/2020*, con la quale assolveva definitivamente il magistrato incolpato

III. - *Illustrazione del caso*

Un sostituto procuratore, titolare di un procedimento riguardante un omicidio che aveva avuto una grande risonanza sugli organi di informazione veniva contattato da un produttore cinematografico, per conto di un'emittente televisiva straniera. L'emittente aveva programmato di girare un film-documentario che, muovendo dal caso giudiziario in questione, si proponeva di approfondire il tema specifico della prova scientifica sulla quale si basava l'assunto accusatorio. Veniva quindi chiesto al pubblico ministero una partecipazione, anche a mezzo di interviste, al film documentario (che proponeva una ricostruzione scenica più ampia, comprendente anche aspetti relativi all'attività, non solo giudiziaria, del pubblico ministero).

Il pubblico ministero acconsentiva alla partecipazione richiesta, senza informarne il procuratore della Repubblica, facendosi peraltro assicurare che la proiezione del documentario avrebbe avuto luogo soltanto all'esito della chiusura del procedimento da lui seguito. La diffusione televisiva del docu-film ha avuto luogo dopo la chiusura del procedimento di primo grado, e prima dell'avvio del procedimento d'appello.

A seguito della diffusione televisiva, una testata giornalistica nazionale on line formulava riserve in ordine all'opportunità della trasmissione. L'articolo induceva il Presidente della Corte d'Appello del distretto di appartenenza dell'incolpata a segnalare il caso al P.G. presso la medesima Corte di Appello.

Sul punto-in base all'argomentazione della sentenza delle Sezioni Unite- va rammentata la sentenza della Corte Costituzionale, laddove ha affermato che i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero. Nondimeno, i valori costituzionali dell'imparzialità e dell'indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento. Ne discende che la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l'esigenza di tutelare, in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza, la

considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell'intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l'esercizio anomalo di quella libertà e cioè l'abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati (Corte Cost., sent., n. 100 del 1981)

Le sezioni Unite hanno comunque tenuto presente quanto previsto dall'art. 6 del codice etico e ravvisato che la disposizione è diretta ad imporre il riserbo al magistrato, anche in relazione ad attività non coperte dal segreto, purchè inerenti all'ufficio e che nella previsione sono ricomprese anche la ricerca o l'accettazione della pubblicità – offerta al magistrato dai media – di notizie relative agli affari trattati o in corso di trattazione.

In base alle Sezioni Unite,

a) la riservatezza, posta a garanzia dei valori costituzionali dell'indipendenza e della imparzialità, impone, pertanto, al magistrato un significativo limite alla divulgazione, sia di notizie attinenti alla sua attività di ufficio (art. 6 del Codice Etico), sia dei singoli affari in corso di trattazione o già definiti (art. 2, comma 1, lett. u).

b) il dovere di riservatezza, enunciato al D.Lgs. n. 109 del 2006, ha una portata piuttosto ampia, volendo significare “il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi” all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il medesimo deve godere presso la pubblica opinione

c) la partecipazione ad un film-documentario nel quale

- è stata ripercorsa l'intera vicenda dell'omicidio alla quale il magistrato ha partecipato come pubblico ministero nel processo di primo grado, ancora in corso al momento delle riprese,

-l'incolpata è stata chiamata ad esporre e supportare le conclusioni accusatorie, in relazione ad un procedimento ancora non concluso in via definitiva,

costituisce certamente una condotta che viola il dovere di riservatezza imposto dall'art. 6 del Codice etico e dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. u), quanto alle notizie circa l'attività di ufficio e gli affari compiuti o in corso di svolgimento.

Nel caso concreto, il giudice disciplinare e Sezioni Unite hanno motivatamente escluso che la partecipazione del magistrato al film-documentario si sia rivelata “concretamente, o anche solo astrattamente, idonea a compromettere l'interesse alla credibilità della funzione giudiziaria” – che peraltro è un interesse generale dello Stato, non un diritto soggettivo di singoli – essendosi l'incolpata limitata a riprodurre in forma scenica le “modalità di ricostruzione

dell'ipotesi accusatoria penale, quale poi effettivamente sottoposta al vaglio dell'autorità giudicante”

Le Sezioni Unite hanno seguito l'orientamento tracciato dalla sezione disciplinare *Sentenza n. 20 del 2004* – e 51 del 2004 in materia di rapporti di autonomia tra codice deontologico e normativa in materia di illeciti disciplinari

La violazione dell'art. 6 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto "etico-professionale" e il precetto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano "etico" e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).

Resta da valutare nella specie, l'astratta idoneità della condotta censurata a ledere interessi del soggetto sottoposto a indagini”, che forma oggetto di altro e diverso illecito disciplinare

Sul punto va precisato che il Ministero della Giustizia ha (tardivamente) dedotto solo dinanzi alle Sezioni Unite che la condotta del magistrato si sarebbe tradotta in un pregiudizio per il diritto dell'imputato alla serenità ed imparzialità del giudizio, che trova fondamento nel disposto dell'art. 111 Cost., ingenerando nel medesimo la “possibile percezione di disparità di trattamento tra a accusa e difesa”.

Il che – ha argomentato la Corte di Cassazione, se tempestivamente contestato all'incolpata – ben avrebbe potuto integrare l'idoneità della violazione del diritto di riservatezza a “ledere indebitamente diritti altrui”.

6.3. Possibilità per un sostituto procuratore di violare disposizioni regolamentari e del procuratore della Repubblica in materia di rapporti con gli organi di informazione per difendersi dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento inconciliabile con i propri doveri e diverso da quello effettivamente adottato¹⁵

In particolare:

- se violi i doveri di imparzialità, correttezza, continenza e riserbo sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio, rilasciando dichiarazioni ed interviste e partecipando ad una trasmissione televisiva nonostante contrarie disposizioni emanate dal procuratore della Repubblica,

- quali siano le condizioni perché tale sollecitazione, sia pure in violazione delle disposizioni regolamentari e di quelle emanate dal procuratore della Repubblica sia ammissibile,

- se tra tali condizioni rientri la difesa dell'onore professionale;

- se sia piuttosto opportuno sollecitare o attendere un intervento del dirigente del suo ufficio, un intervento a tutela del CSM ovvero un giudizio penale a tutela dell'onore leso,

- entro quale limite il diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero sia compatibile con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, misura e correttezza nelle comunicazioni, anche a fronte di attacchi subiti.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

art. 5 d.lvo 106/2006 - *Rapporti con gli organi di informazione*

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

¹⁵ A cura di Nicola Piacente

Art. 1 codice etico - *Valori e principi fondamentali (Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico... Omissis)*

Art. 6 codice etico - *Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa*

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.
OMISSIS

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla
diffusione.

Linee Guida delle Nazioni Unite sul ruolo dei pubblici ministeri

Art. 3 *Prosecutors, as essential agents of the administration of justice, shall at all times maintain the*

honour and dignity of their profession

Art. 8 *Prosecutors like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly.*

Omissis

In exercising these rights, prosecutors shall always conduct themselves in accordance with the law and the

recognized standards and ethics of their profession.

Associazione internazionale dei pubblici Ministeri – IAP - art. 1 delle regole sulla responsabilità professionali e sui diritti e doveri fondamentali dei pubblici ministeri- Standards of professional responsibility and statement of the essential duties and rights of prosecutors

Prosecutors shall:

1.1 at all times maintain the honour and dignity of their profession;

1.2 always conduct themselves professionally, in accordance with the law and the rules and ethics of their profession;

1.3 at all times exercise the highest standards of integrity and care..

Omissis

CONSIGLIO D' EUROPA- COMITATO DEI MINISTRI
RACCOMANDAZIONE REC (2000)19 DEL COMITATO DEI MINISTRI

AGLI STATI MEMBRI SUL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
NELL'ORDINAMENTO PENALE *(adottata dal Comitato dei Ministri il 6 ottobre
2000,*

nella 724° riunione dei Delegati dei Ministri

Art. 6 Gli Stati devono inoltre fare in modo che i membri del pubblico ministero si vedano riconoscere un diritto effettivo alla libertà di espressione, di opinione, di associazione e di riunione.

PARERE (2013) N. 8 DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI
PROCURATORI EUROPEI

SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO E I MEZZI DI
INFORMAZIONE

Art. 19. Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d'ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l'imparzialità e l'integrità del pubblico ministero

II. - *Giurisprudenza*

- La Sezione disciplinare ha inizialmente deciso con la sentenza n. [65 del 2013](#).

Nella decisione

1) si ravvisava l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- *per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti*

- *per sollecitazione della pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio*

nella condotta del magistrato del pubblico ministero il quale, in assenza di alcuna condizione di urgenza ed in violazione delle previsioni del documento organizzativo dell'ufficio, al fine di tutelare la propria onorabilità professionale, fornisca agli organi di informazione le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato, qualora non abbia previamente provveduto ad avvalersi degli strumenti di tutela istituzionale previsti dall'ordinamento, con forme e modalità tali da consentirne la piena esplicazione.

2) Non si ravvisava invece illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- *per violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e*

del divieto di pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione

nella condotta del magistrato del pubblico ministero il quale , al fine di tutelare la propria onorabilità professionale, fornisca agli organi di informazione le precisazioni necessarie per dissipare equivoci e impedire distorsioni sul suo operato , qualora tali dichiarazioni non incidano sul buon andamento del procedimento, atteso che tale disposizione di legge non pone un divieto ai singoli sostituti procuratori di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

-La Corte di Cassazione SS.UU decideva il caso con Sentenza [6827](#) del 24/03/2014, cassando la sentenza n. 65/2013 e disponendo il rinvio alla Sezione disciplinare in diversa composizione

Secondo le Sezioni Unite

La condotta con cui il magistrato, attraverso i "media", si difenda dall'attribuzione - frutto di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione - di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i suoi doveri e con l'immagine che ogni appartenente all'ordine giudiziario deve dare di sé, per la credibilità propria e della magistratura nel suo complesso, non viola di per sé, ma eventualmente solo per i mezzi concretamente usati, il valore costituzionale dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, ogni magistrato deve sempre uniformarsi.

Ne consegue che, nel caso il cui l'interessato, per difendersi, faccia ricorso ad interviste e comunicati stampa, la legittimità della sua condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata con un giudizio "ex ante" e in concreto che, avuto riguardo alle specifiche circostanze connotanti la lesione dell'onorabilità professionale del magistrato, non si limiti ad individuare le astratte alternative dallo stesso percorribili a tutela del proprio diritto, ma quali fossero gli effettivi risultati in tal modo conseguibili a questo fine.

Il principio enunciato statuisce l'obbligo per i magistrati di uniformarsi in ogni caso al valore dell'imparzialità anche sul piano dell'immagine (ved. artt. 1, 8, 9, 13 del codice etico)

La sezione disciplinare decideva in via definitiva con sentenza 154/2014, statuendo che

Non integra l'illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni

- per reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti

- per sollecitazione della pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio

la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale si difenda (con interviste anche televisive e dichiarazioni agli organi di stampa) dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i propri doveri e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, qualora i mezzi a tal

fine utilizzati, sulla scorta di un giudizio ex ante che consideri le specifiche circostanze del caso concreto, siano gli unici utilmente praticabili.

III. - *Illustrazione del caso*

Un sostituto procuratore della Repubblica veniva accusato, ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109

Una vicenda di cui era stato protagonista nel corso di un turno di reperibilità ed i provvedimenti adottati in quella circostanza erano divenuti di dominio pubblico venendo però riportati in modo difforme dagli organi di informazione da quanto era effettivamente accaduto. L'incolpato prendeva pertanto l'iniziativa di rivolgersi alla stampa per far conoscere pubblicamente la sua versione dell'accaduto (sollecitando i giornalisti a pubblicare le sue dichiarazioni), violando le disposizioni dettate dal Procuratore della Repubblica in ordine ai rapporti con la stampa e ignorando non solo la circolare interna dell'ufficio in materia di rapporti con gli organi di informazione ma anche l'invito del capo dell'Ufficio (informato dal p.m. incolpato della intenzione di quest'ultimo di partecipare ad una trasmissione televisiva) prima formulato oralmente poi per iscritto a non fornire notizie ad organi di stampa.

Definitivamente decidendo sul caso la sezione disciplinare del CSM, conformandosi alla sentenza delle Sezioni Unite 6827, ha ribadito che

- l'art.4 della legge n. 689/1981 (in particolare, il primo comma secondo cui "non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa") rende direttamente applicabili le cause di giustificazioni anche agli illeciti disciplinari, attesa la sicura riconducibilità di questi ultimi alla categoria degli illeciti amministrativi;
- con riferimento alle cause di giustificazione previste dal codice penale, occorre procedere in presenza di un conflitto di beni giuridici, ad un bilanciamento degli interessi coinvolti sicchè l'esimente opera soltanto quando non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi per il bene giuridico in competizione, escludendosi sempre che sia giustificata la compromissione di beni giuridici di più alto valore rispetto a quello difeso

Nella specie i beni giuridici in competizione erano stati individuati nel diritto al proprio onore professionale che l'incolpato aveva voluto difendere a fronte dei valori

- della imparzialità - ed anche della sola immagine di imparzialità del magistrato (che sarebbero lese sia dal protagonismo sia dall'apparenza di un coinvolgimento personale nei casi trattati), nonché

- della effettività dell'organizzazione del servizio giudiziario all'interno della quale opera il magistrato.

Le alternative in ipotesi percorribili dal magistrato incolpato per difendere il proprio onore professionale (rispetto alla propria sovraesposizione mediatica), seguendo l'indicazione delle SS.UU. sono state individuate dalla sezione disciplinare

a) in un intervento del capo dell'ufficio (Il primo fondamentale presidio a tutela dell'onore professionale dei singoli magistrati e dell'ufficio nel suo complesso deve infatti senza dubbio essere il suo dirigente, tenuto per legge a gestire i rapporti con la stampa e i mass media in generale, onde garantire unicità di indirizzo esterno, ponderatezza e trasparenza all'azione giudiziaria),

b) in un intervento a tutela ex art. 21 bis R.I. del CSM,

c) in un accertamento dei fatti in sede penale.

Nella vicenda in questione il capo dell'ufficio non ritenne di intervenire a tutela dell'incolpato con un proprio comunicato stampa.

La tempistica relativa alla apertura e definizione di una pratica a tutela del pubblico ministero non consentiva al magistrato di tutelare efficacemente e tempestivamente il proprio onore professionale rispetto alla rapidità con cui venivano diffuse le notizie di stampa ritenute lesive (visto che il relativo iter si articola comunque in vari passaggi tra comitato di presidenza, prima commissione, istruttoria, plenum e che nella specie la pratica a tutela del pubblico ministero veniva definita dal CSM con un'archiviazione due e mesi e mezzo dopo).

Una querela per diffamazione da parte del magistrato ed il conseguente procedimento penale è stata valutata dalla Sezione disciplinare come un'alternativa all'epoca del tutto, aleatoria, ipotetica e astratta, sostanzialmente impraticabile nell'ottica di un efficace e tempestivo ristoro alle lesioni dell'onore professionale dell'incolpato non solo alla luce della prevedibilità dell'inizio di un procedimento penale sulla base degli elementi, anche probatori, in possesso dell'interessato, ma soprattutto considerando l'adeguatezza dei relativi tempi rispetto alle esigenze di tutela.

CSM e Sezioni Unite hanno seguito l'orientamento tracciato dalla sezione disciplinare *Sentenza n. 20 del 2004* – e *51 del 2004* in materia di rapporti di autonomia tra codice deontologico e normativa in materia di illeciti disciplinari

La violazione dell'art. 6 del codice etico adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati ai sensi dell'art. 58 bis del D.Lgs. n. 29 del 1993 non integra, in quanto tale, un illecito disciplinare, ma può essere valutata solo come richiamo a previsioni che costituiscono riprova e conferma dell'esistenza dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati individuati dalla giurisprudenza disciplinare, in conformità agli insegnamenti della Corte Costituzionale. (La Sezione disciplinare ha affermato che il precetto "etico-professionale" e il

precepto giuridico sono ontologicamente diversi per funzione e natura e, pertanto, anche quando il piano "etico" e quello giuridico-disciplinare si intersecano, non sussiste necessaria coincidenza tra i due tipi di norme).

La valutazione deve riguardare nella specie il rispetto del codice etico non solo da parte del magistrato incolpato, ma anche da parte del dirigente del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 14 del codice etico-doveri dei dirigenti

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Omissis

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni Omissis.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo tempestivamente, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

7. Rapporti con enti e associazioni (WWF, Rotary, ecc.): liceità e limiti per il magistrato di aderirvi

7.1. Possibilità di un magistrato di partecipare a qualsivoglia associazione od ente¹⁶

È lecito per un magistrato? Entro quali limiti ed a quali condizioni? Con quali ruoli e compiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando la partecipazione è fonte di responsabilità disciplinare in quanto illecito extrafunzionale e quando assume profili di riprovevolezza deontologica?

Illustrazione dei casi pratici

Caso a)

Il magistrato ricopre la carica di componente del Collegio Nazionale di Garanzia di un'organizzazione privata, espletando in tale veste funzioni sia disciplinari interne all'organizzazione sia di consulenza.

Caso b)

Il magistrato partecipa, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione, alla gestione organizzativa e scientifica della Scuola di formazione giuridica, nell'ambito della quale tiene un corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario.

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

Codice etico

Art. 7

Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Art. 8

¹⁶ A cura di Domenico Airoma.

Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene un'immagine di imparzialità e indipendenza.

(...)

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

(...)

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 1

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 3

Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

(omissis)

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura;

(omissis);

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato;

(omissis).

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010)

Art. 2

L'indipendenza e l'imparzialità del giudice sono precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia.

Art. 12

I giudici hanno diritto di aderire ad associazioni di magistrati, nazionali o internazionali, con il compito di difendere la magistratura nella società.

“Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici (adottata il 17.11.2010)

Capitolo II

Art. 21

I giudici possono svolgere attività al di fuori delle loro funzioni ufficiali. Al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, reale o percepito, la loro partecipazione deve essere limitata ad attività compatibili con la loro imparzialità e indipendenza.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. 4

4.3. A judge shall, in his or her personal relations with individual members of the legal profession who practise regularly in the judge's court, avoid situations that might reasonably give rise to the suspicion or appearance of favouritism or partiality.

4.6. A judge, like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but, in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office and the impartiality and independence of the judiciary.

4.11. Subject to the proper performance of judicial duties, a judge may:

(a) Write, lecture, teach and participate in activities concerning the law, the legal system, the administration of justice or related matters;

(b) Appear at a public hearing before an official body concerned with matters relating to the law, the legal system, the administration of justice or related matters;

(c) Serve as a member of an official body, or other government commission, committee or advisory body, if such membership is not inconsistent with the perceived impartiality and political neutrality of a judge;

or (d) Engage in other activities if such activities do not detract from the dignity of the judicial office or otherwise interfere with the performance of judicial duties.

II. - Giurisprudenza

Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di tutela dell'immagine pubblica di imparzialità.

La Corte EDU, avuto riguardo alla garanzia dell'equo processo di cui all'art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U., ha affermato che l'imparzialità del giudice deve essere apprezzata secondo due criteri, quello "soggettivo" e quello "oggettivo": il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia un'idea preconcepita rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame; il criterio oggettivo, invece, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Secondo la Corte EDU, anche le apparenze hanno importanza, perché *"non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta"*, essendo in gioco la fiducia che i giudici, in una società democratica, debbono ispirare nell'opinione pubblica e nelle parti (v., ex plurimis, Corte EDU, sent. 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; sent. 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; sent. 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; sent. Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; sent. 15 gennaio 2015, Dragojevic contro Croazia).

III. - *Illustrazione del caso*

4. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Caso a)

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare poiché il magistrato, partecipando all'associazione con il ruolo di consulente e giudice della disciplina dei soci, poneva in essere attività contrastanti con i doveri connessi alle proprie funzioni, potendo peraltro anche verificarsi l'ipotesi della instaurazione di una vertenza giurisdizionale su questioni che avessero formato oggetto della sua attività di consulenza o di suoi giudizi disciplinari.

Caso b)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, in relazione all'art. 16, primo comma, ord. Giud. ed al capo 3.3. della Circolare del C.S.M. sugli incarichi extragiudiziari n. 22581 del 2015 e suc. modd., perché partecipando all'ente con il ruolo di delegato al coordinamento delle attività di ricerca, scrivendo articoli sulla rivista dell'ente medesimo,

selezionando i borsisti, collaborava alla gestione della scuola di formazione per l'accesso alla magistratura.

5. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Caso a)

La Sezione disciplinare del C.S.M. accoglieva la richiesta di non luogo a procedere della Procura Generale della Corte di Cassazione richiamando, in primo luogo, quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 7 maggio 1981, n. 100, ed in particolare il fatto che *“La necessità di un equilibrato bilanciamento con altri interessi costituzionalmente tutelati non può comprimere i diritti di libertà del magistrato costituzionalmente previsti, ma ne vieta solo l'esercizio anomalo e cioè l'abuso, che si configura quando risultino lesi gli altri valori di rilievo costituzionale. Alla stregua della disciplina (costituzionale, legislativa e di natura secondaria), il magistrato incolpato non aveva dunque alcun dovere di chiedere l'autorizzazione a partecipare all'associazione in questione, riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, trattandosi dell'esplicazione di un diritto costituzionale tutelato ai sensi degli articoli 2 e 18 Cost.. Né il dovere di chiedere l'autorizzazione può farsi derivare dalla circostanza che nel caso di specie non viene in considerazione la mera iscrizione all'associazione, ma l'esercizio di funzioni particolari all'interno della struttura associativa, quali quelle di componente del collegio nazionale di garanzia. In realtà, poiché l'associazione è essenzialmente un'organizzazione, dotata per tale ragione di una propria soggettività (anche se non di personalità, nel caso di associazioni non riconosciute) il diritto di associarsi implica necessariamente il diritto di organizzare e di essere organizzato e, pertanto la garanzia della libertà di associazione copre anche la libertà di operare nell'associazione secondo le regole che la stessa si è data. Perché l'ipotizzato contrasto possa avere rilevanza disciplinare non appare certamente sufficiente la mera astratta possibilità di una qualsiasi vertenza giurisdizionale, se non altro perché una tale astratta possibilità può insorgere rispetto a qualsiasi attività, anche di quelle autorizzabili e, normalmente autorizzate, come ad esempio a quella di partecipazione a commissioni di concorso. È necessario invece che il contrasto si ponga tra i doveri inerenti le funzioni giurisdizionali in concreto svolte dall'incolpato e le attività di consulenza e disciplinari esercitate all'interno dell'associazione.*

Caso b)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto *“L'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lett. d, d.lgs. 109/2006 si sostanzia nello svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni. Nell'ambito di tale illecito è, così, la stessa norma dell'Ordinamento giudiziario a stabilire tout court cosa debba intendersi per attività non consona alla funzione e allo status del magistrato, prevedendo, sotto la rubrica ‘incompatibilità di funzioni’, che ai magistrati sia vietato assumere pubblici o privati impieghi od uffici, nonché esercitare industrie o commerci, o qualsiasi libera professione (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 10.12.2013, n. 27493). Tra di esse, viene in rilievo la funzione di libera professione. La*

nozione di professione intellettuale è, invero, 'una nozione aperta, qualificata per la presenza di due requisiti (la professionalità, intesa come continuità del suo esercizio, e l'intellettualità, intesa come espressione della erogazione a favore dei terzi di prestazioni a carattere tecnico-intellettuale), ed è identificabile anche laddove non sia imposta, a chi intende esercitarla, l'iscrizione in appositi albi o elenchi' (Cass. civ., Sez. Un. 10.12.2013, n. 27493). La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire il significato tipico di tale nozione, precisa come non sia necessario che 'l'attività di cui si tratta sia stata svolta in forma di impresa, che abbia cioè riprodotto per complessità una struttura imprenditoriale'. E', infatti, 'sufficiente che essa si sia articolata in modo continuativo e professionale'. Ciò in quanto 'lo svolgimento da parte del magistrato con continuità e con un tornaconto sul piano economico, di una seconda attività professionale, anche se non realizzata in forme imprenditoriali, compromette il primato della funzione di servizio del magistrato per i cittadini e per la Repubblica, finendo per incidere sull'interesse pubblico al regolare svolgimento della funzione giudiziaria' (v. Cass, S.U., n. 27493/2013). Ne deriva che anche l'attività didattica del magistrato, con la gestione sistematica e continuativa, da parte dello stesso, in forma di lavoro autonomo, attraverso la tenuta di lezioni a pagamento, di un servizio di formazione di più discenti finalizzato all'accesso a professioni del settore giuridico, costituisce, in via di principio e in astratto, esercizio di attività libero professionale, come tale rientrante nel divieto di cui all'art. 16 ord. giud., comma 1, per l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di magistrato (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 11372/16, e Cass. civ., Sez. Un. 27493/13). Dunque, sono espressamente vietate, in quanto incompatibili con la funzione giudiziaria, l'organizzazione di scuole private, la partecipazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle stesse, lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale. Peraltro è di tutta evidenza che non può essere vietata ogni attività che sia espressione di libertà fondamentali, costituzionalmente garantite, atteso che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, come è stato ribadito autorevolmente dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., sentenze n. 100 del 1981) e come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto ed il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese.

6. I profili deontologici

I rischi di appannamento dell'immagine di terzietà del magistrato.

I rapporti con circuiti e centri di interesse potenzialmente configgenti con l'autonomia del magistrato.

Di particolare rilievo, poiché espressive di considerazioni di respiro generale, anche di carattere deontologico, sono le argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione del 14 Maggio 2020, n. 8906, in tema di iscrizione del magistrato a partiti politici.

"[...] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 170 del 20/07/2018, ha ritenuto non fondata la questione sollevata dalla Sezione disciplinare. Secondo il giudice delle leggi, il legislatore, stabilendo - con la disposizione censurata - che costituisce illecito disciplinare per i

magistrati l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, ha legittimamente esercitato la facoltà demandatagli dall'art. 98 Cost., comma 3.

(...) la specifica scelta legislativa posta a fondamento del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. b) - compiuta all'esito del bilanciamento che la Costituzione impone tra titolarità, da parte dei magistrati, di tutti i diritti fondamentali, da una parte, e tutela dei principi di indipendenza ed imparzialità, dall'altra - non impedisce di riconoscere che il cittadino-magistrato gode dei diritti fondamentali di cui agli artt. 17, 18 e 21 Cost., tra i quali quello di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura politica; il riconoscimento di tali diritti è però sottoposto alla condizione che essi vengano esercitati con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni comportamento di rilevanza pubblica del magistrato.

Per i magistrati, infatti, un conto è l'iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, che la fattispecie disciplinare vieta, altro è l'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici di natura politica che, a determinate condizioni (sentenza n. 172 del 1982), la legislazione vigente consente loro. (...) per il magistrato, deve restar fermo che il riconoscimento della particolare natura della competizione e della vita politica, alla quale gli è consentito a certe condizioni di partecipare, non può tradursi nella liceità né della sua iscrizione, né della sua partecipazione stabile e continuativa all'attività di un determinato partito' (...) 'non è senza significato che il divieto disciplinare in questione sia inserito all'interno di una disposizione che attrae nell'area del disciplinarmente rilevante altri comportamenti (come il 'coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario') che, allo stesso modo della fattispecie qui in esame, possono implicare l'insorgere di legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l'esercizio delle funzioni, oltre che di offuscare l'immagine del magistrato presso l'opinione pubblica'. (...)

Il principio dell'autonomia e della indipendenza dell'ordine giudiziario è legato al peculiare rapporto che intercorre tra il giudice e la legge, tra la funzione giurisdizionale e la funzione legislativa, tipica espressione - questa seconda - di volontà politica.

La funzione legislativa, per sua natura, è libera nella determinazione dei fini e degli obiettivi da perseguire; perciò, essa è affidata al potere politico rappresentativo, espressione della sovranità popolare. La funzione giurisdizionale, al contrario, è vincolata ai fini individuati dal legislatore e immanenti nelle disposizioni di legge: essa deve attuare il componimento degli interessi prescelto dagli organi titolari della sovranità popolare. Dal che il 'primato' della legge, quale espressione - appunto - della sovranità popolare, e la soggezione del giudice 'soltanto' alla legge.

Il principio della soggezione del giudice 'soltanto' alla legge sancisce non solo la subordinazione del giudice alla legge, il suo dovere di decidere in conformità ad essa, ma anche l'immediatezza del rapporto che deve intercorrere fra il giudice e la legge. Tale principio esclude, pertanto, che i giudici possano farsi portatori di programmi o di indirizzi politici di sorta, come tali estranei alla legge, ed implica - al contempo - che i medesimi non siano soggetti a ordini o direttive di chicchessia circa il modo di giudicare. In altre parole, la soggezione alla legge implica l'indipendenza del giudice: indipendenza interna, rispetto agli altri giudici, e - soprattutto - indipendenza esterna, rispetto agli organi che sono espressione del potere politico.

Come ha affermato la Corte costituzionale, 'Il principio dell'indipendenza del giudice, enunciato dell'art. 101 Cost., comma 2 (...) esprime l'esigenza che il giudice non riceva se non dalla legge l'indicazione delle regole da applicare nel giudizio e che nessun'altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di giudicare in concreto' (Corte Cost., sent. n. 40 del 1964; e prima sent. n. 70 del 1961).

(...) E' vero che il dovere dell'imparzialità vale per ogni funzione dello Stato (art. 97 Cost., comma 2); tuttavia, tale dovere assume un valore particolarmente pregnante per il magistrato, non solo per le peculiari garanzie di autonomia e di indipendenza a lui riconosciute dalla Costituzione (in questo senso, Corte Cost., sent. n. 172 del 1982), ma soprattutto perché lo ius dicere, per sua natura, chiama il magistrato a collocarsi in una posizione di 'terzietà', avendo egli il dovere, nell'attuare il precetto normativo, di rimanere equidistante dai contrapposti interessi in concreto coinvolti.

Essere imparziale vuol dire giudicare il caso sottoposto con obiettività e senza preconcetti, seguendo soltanto la propria coscienza nell'applicazione della norma giuridica; vuol dire non lasciarsi influenzare da simpatie, interessi personali, forze e interessi esterni di qualsiasi genere; vuol dire giudicare senza aspettative di vantaggi e senza timori di pregiudizi ('sine spe, sine metu').

Come ha affermato la Corte costituzionale, il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione. La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, mirando altresì, per quanto possibile, a renderla 'libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza' (Corte Cost., sent. n. 18 del 1989; v. anche Corte Cost., sent. n. 128 del 1974; Corte Cost., sent. n. 60 del 1969).

Peraltro, l'esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di 'essere' imparziale, ma anche di 'apparire' tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni 'parzialità', ma anche di essere 'al di sopra di ogni sospetto di parzialità'.

Mentre l'essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l'apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l'essere magistrato implica una 'immagine pubblica di imparzialità'.

La Corte costituzionale ha più volte rilevato che i magistrati 'sono tenuti - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario,

che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto' (Corte Cost., sent. n. 197 del 2018; v. anche, ex plurimis, Corte Cost., ord. n. 81 del 1995).

Proprio il dovere del magistrato di assicurare la propria 'immagine pubblica di imparzialità' rende particolarmente critico il rapporto tra il giudice e la politica ed oltremodo delicata la sua partecipazione alla vita politica del Paese.

Certamente il magistrato, come ogni altro cittadino, gode della garanzia dei diritti fondamentali che non interferiscono con l'attività politica: la 'libertà di riunione' (art. 17 Cost.), la 'libertà di associazione' (art. 18 Cost.), la 'libertà di professione della propria fede religiosa' (art. 19 Cost.), la 'libertà di manifestazione del pensiero' (art. 21 Cost.). L'esercizio di tali diritti consente al magistrato di manifestare legittimamente le proprie idee, anche di natura o valenza politica, anche se ciò deve avvenire - come ha avvertito la Corte costituzionale - 'con l'equilibrio e la misura che non possono non caratterizzare ogni suo comportamento di rilevanza pubblica' (così Corte Cost., sent. n. 170 del 2018).

Non altrettanto può dirsi con riferimento all'esercizio di quei diritti che pongono il magistrato in rapporto col mondo della politica e, in particolare, con i partiti politici.

(...) Ora, in un sistema costituzionale maturo, la condivisione di un'idea politica, di per sé incompressibile, e persino la manifestazione espressa di appartenenza ad un partito politico non sono, in quanto tali, incompatibili con l'esercizio imparziale dell'ufficio pubblico ricoperto, purché ovviamente l'attività politica sia svolta al di fuori del servizio e senza contaminazioni tra gli interessi perseguiti nell'esercizio delle pubbliche funzioni e quelli privatamente coltivati.

Il Costituente, tuttavia, ha sentito la necessità di consentire un particolare rafforzamento delle garanzie di imparzialità nei confronti di coloro che sono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche particolarmente delicate, per le quali l'estraneità agli interessi politici costituisce un valore di speciale rilievo e risponde a ben individuati valori costituzionali; ed ha così previsto - all'art. 98 Cost., comma 3 - che il legislatore ordinario possa stabilire 'limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici' per i magistrati e per altre categorie di funzionari pubblici (militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero), così bilanciando la libertà di associarsi in partiti politici, tutelata dall'art. 49 Cost., con l'esigenza di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di coloro che svolgono funzioni pubbliche in alcuni settori particolarmente delicati dell'attività statale.

E' una previsione, quella dell'art. 98 Cost., comma 3, cui fa eco l'art. 11 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, nel sancire il principio della libertà di associazione, non manca di aggiungere che il riconoscimento di tale garanzia 'non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato'.

Orbene, la norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. h), nel vietare al magistrato l'iscrizione e la partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici, costituisce propriamente attuazione dell'art. 98 Cost., comma 3.

Il Costituente e il legislatore ordinario vogliono che il magistrato non abbia 'tessera di partito', affinché egli non sia percepito come "uomo di parte", affinché l'esercizio della giurisdizione non possa essere inteso come strumento di lotta politica.

Tale esigenza è particolarmente sentita nelle società costituzionalmente evolute, fondate sul modello dello Stato di diritto, nelle quali l'intervento della giurisdizione e il controllo di legalità è esteso a tutti i livelli delle istituzioni pubbliche: anche i parlamentari, depositari del potere legislativo, e gli amministratori pubblici, di qualsiasi livello, sono soggetti - al pari di ogni altro cittadino (art. 3 Cost., comma 1) - all'imperio della legge e sono sottoposti al controllo di legalità devoluto alla giurisdizione (salve, naturalmente, le prerogative che l'art. 68 Cost., riconosce ai membri del Parlamento). Ciò può provocare tensioni nei rapporti tra poteri dello Stato e rende necessario rafforzare le garanzie di imparzialità della Magistratura, mediante istituti in grado di assicurare non soltanto l'imparzialità del magistrato e la sua estraneità agli interessi politici che si contendono il campo, ma anche l'immagine esterna della sua imparzialità e terzietà.

D'altra parte, è la stessa nozione di partito politico che viene a confliggere con la necessità che il magistrato si mantenga super partes.

Il termine 'partito' (partitus, dal verbo partior, dividere, separare) indica ciò che è stato diviso, separato, ciò che costituisce solo una parte del tutto; e indubbiamente tale termine, adottato a partire dal tardo medioevo per indicare una fazione politica contrapposta all'altra, ha mantenuto fino ad oggi il suo originario significato, laddove, negli ordinamenti statuali contemporanei, per 'partito' si intende un'associazione di cittadini che condividono i medesimi valori, la medesima visione della società e, quindi, il medesimo particolare programma di governo, in contrapposizione - nel dibattito democratico e nella competizione elettorale - ad altre associazioni di cittadini, portatrici di diversi valori e programmi.

Dunque, l'iscrizione ad un partito o la partecipazione organica alla vita dello stesso implica la dichiarata adesione ad una parte politica contrapposta all'altra, ad una visione della società rispetto ad un'altra, a valori o interessi ritenuti preferibili rispetto ad altri; implica il 'parteggiare' per la supremazia di un partito sugli altri.

Questa manifesta adesione ad un partito politico contrasta col dovere del magistrato di assicurare la propria 'immagine pubblica di imparzialità', col suo dovere non solo di essere, ma anche di apparire super partes, portatore e difensore dei soli valori incarnati nelle norme giuridiche di cui è chiamato a fare applicazione.

Certo è incompressibile il diritto dei magistrati a partecipare alla vita politica della società; ed è pura illusione immaginare la loro indifferenza ai valori, come la loro neutralità culturale. Occorre, tuttavia, tener distinta la 'politica delle idee' - che, come tale, non contrasta con il dovere di imparzialità del magistrato ed è, perciò, ad esso consentita, sia pure col necessario equilibrio e la dovuta moderazione - dalla 'politica partitica', dalla lotta tra gruppi contrapposti, alla quale il magistrato, per la particolare collocazione costituzionale dell'ordine giudiziario cui appartiene, deve astenersi dal partecipare, a tutela di quella 'immagine pubblica di imparzialità' che è coesistente all'esercizio della funzione giurisdizionale che gli è demandata.

8. Ospitalità e partecipazione a eventi sociali

8.1. *Possibilità del magistrato di frequentare avvocati del luogo ove presta servizio, partecipare a eventi mondani con la loro presenza, da loro invitato o anche invitandoli lui stesso*¹⁷

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Che rapporto c'è tra queste frequentazioni e l'obbligo per un magistrato di astensione nei processi in cui l'avvocato da lui frequentato assume la difesa?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limiti è compatibile il diritto di frequentazione dei magistrati con l'obbligo di assicurare la loro immagine di imparzialità nell'esercizio delle funzioni?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- art. 2 lett. c) d. lgv. n. 109/06
- art. 9 del Codice Etico

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con l'ordinanza n. 66 del 2019

III. - Illustrazione del caso

- La collega aveva organizzato una festa con circa 100 persone per il suo compleanno invitando anche alcuni avvocati. Il problema era se questa partecipazione dimostrasse un rapporto confidenziale con tali avvocati tale da obbligarla all'astensione nelle cause da lei successivamente trattate con loro. La risposta è stata negativa in via generale, dovendo dimostrarsi un'abitudine di rapporti perché nasca l'obbligo di astensione.

¹⁷ A cura di Antonio Patrono.

8.2. Possibilità di un magistrato di essere ospite a spese di qualcuno in occasione di una festa, accettando il pagamento delle spese di viaggio e di albergo¹⁸

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di libertà nelle sue frequentazioni con l'obbligo di comportarsi nella vita sociale con dignità e correttezza e con l'obbligo di non utilizzare la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- art. 3 comma 1 lett. b) d. lgv. n. 109/06
- artt. 1 e 2 del Codice Etico

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 22 del 2016

III. - Illustrazione del caso

- Il magistrato aveva un figlio avvocato penalista e aveva accettato l'invito di un cliente del figlio di cui conosceva i trascorsi penali. Si è ritenuto che tale conoscenza fosse determinante per integrare l'illecito in questione

¹⁸ A cura di Antonio Patrono.

9. Incarichi extragiudiziari

9.1. Possibilità per un magistrato, senza richiedere alcuna autorizzazione al CSM, di svolgere delle relazioni nell'ambito di corsi organizzati da una società privata.¹⁹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Il magistrato non percepisce alcun compenso per queste relazioni. Tuttavia, in virtù di contratto di edizione stipulato con la società privata, predispone delle dispense, da consegnare ai partecipanti dei corsi, e alla luce delle dispense consegnate percepisce un compenso, calcolato nel contratto di edizione ad un prezzo per copia.

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

Art. 16 ord. giudiziario. Incompatibilità di funzioni

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063

Circolare CSM su incarichi extragiudiziari (le prime norme della circolare vigente, n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017)

Articolo 1. Attività espletabili senza la necessità di autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

¹⁹ A cura di Alessandro Pepe.

1.1 Sono liberamente espletabili e non richiedono alcuna autorizzazione o preventiva comunicazione:

- le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità;

- la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artistica e scientifica ancorché dia luogo a compensi;

- le attività di creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali col relativo sfruttamento economico;

- la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari se non retribuita. In tali casi, la cessione onerosa del diritto d'autore integra una forma di retribuzione;

- la partecipazione a trasmissioni radiofoniche, televisive, informatiche o telematiche, fatto salvo quanto stabilito nel punto 4.2 bis;

- la partecipazione, come discenti, a seminari, convegni, incontri di studio o attività similari;

- l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente, non caratterizzato dall'assunzione di giuramenti o di vincoli incompatibili con i principi di autonomia ed indipendenza, che connotano la funzione del magistrato;

- la partecipazione ad attività di volontariato - svolte a qualsiasi titolo e comunque senza corrispettivo - siano esse gestite da associazioni private, organizzazioni non governative (ONG) o senza fine di lucro (ONLUS) ovvero da fondazioni, salvo il divieto di assunzione, in tali organismi, di incarichi comportanti attività di gestione o di amministrazione patrimoniale.

1.2 Il rimborso delle spese documentate non è considerato retribuzione. Il C.S.M. si riserva di verificarne l'entità.

1.3 Si intendono per seminari, convegni, incontri di studio o attività similari episodiche attività di docenza, caratterizzate dalla totale assenza di legame fra il magistrato e l'ente conferente conseguente ad un rapporto dotato di una qualche stabilità nel tempo.

1.4 Il magistrato, in tutte le ipotesi di attività "libere", deve comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; deve curare, altresì, che dette attività si svolgano con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per le esigenze di servizio.

1.5 Sono, altresì, esercitabili senza la preventiva autorizzazione del C.S.M.:

- a) gli incarichi conferiti dalla legge a magistrati specificatamente individuati e considerati non fungibili (vale a dire non previsto in alternativa a soggetti

appartenenti ad altre categorie), trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente previsto dalla legge;

b) incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificatamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge.

1.6 In tale seconda ipotesi, chi procede alla designazione (di regola, il dirigente dell'ufficio ove il magistrato presta servizio) informa, preliminarmente, tutti i magistrati designabili, affinché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico; la designazione deve avvenire, preferibilmente, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità, con provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta effettuata.

1.7. Il designante comunica al C.S.M. l'avvenuta nomina, unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio, con l'indicazione dei magistrati dell'ufficio che hanno dato la loro disponibilità.

1.8. Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio oppure tra tutti i richiedenti, il Consiglio Superiore ne prende atto. La corrispondenza di tali nomine a criteri di equa distribuzione è oggetto di valutazione del dirigente in sede di conferma nell'incarico svolto ovvero di conferimento di nuovo ufficio direttivo o semidirettivo.

Articolo 2. Esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

2.1. Non è soggetto ad autorizzazione l'esercizio di funzioni giudiziarie presso gli organi di Giustizia tributaria.

.....

Articolo 3. Attività vietate

3.1. I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3.2 Sono vietati gli incarichi di giustizia sportiva.

3.3. Sono vietate l'organizzazione di scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso al pubblico impiego alle magistrature, e alle altre professioni legali nonché la partecipazione, sotto qualsiasi forma ed indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione economica, organizzativa e scientifica di tali scuole ovvero lo svolgimento presso di esse di attività di docenza, anche in via occasionale.

3.4. Sono vietati gli incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale - per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti non territoriali - sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica, che operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato. Per gli incarichi di insegnamento dovranno comunque essere attentamente valutati, anche da parte del magistrato richiedente, eventuali profili di pregiudizio che, avuto riguardo alle funzioni svolte e al soggetto da cui proviene l'incarico, potessero derivare per il prestigio o per l'immagine di indipendenza e imparzialità

3.5. Sono vietati gli incarichi che in concreto implicano l'assunzione di ruoli incidenti direttamente sull'amministrazione attiva e/o di controllo degli enti conferenti oppure di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore. Alcuni rilievi hanno in proposito le dichiarazioni del magistrato o le prospettazioni dell'istituzione circa impegni di futura astensione dalla partecipazione a tali parti dell'attività, dovendo essere al riguardo considerate in via esclusiva le previsioni degli atti istitutivi o regolamentari.

3.6. Salvo eccezionali situazioni da valutarsi in concreto, non sono autorizzabili gli incarichi, anche se richiesti separatamente, allorché comportino un impegno complessivo orario, computato per anno solare, superiore alle 80 ore (dicesi ottanta).

Articolo 4. Incarichi soggetti ad autorizzazione

4.1. Gli incarichi, che non si risolvono nelle attività indicate ai precedenti articoli 1, 2 e 3, sono sottoposti al vaglio del C.S.M., affinché ne valuti l'autorizzabilità, secondo le disposizioni contenute nella Parte Terza della presente circolare.

In particolare, richiedono l'autorizzazione consiliare:

a. gli incarichi di insegnamento, secondo le specifiche indicazioni di cui al successivo art. 5;

b. gli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati;

c. gli incarichi conferiti dalla legge direttamente a magistrati, considerati fungibili (vale a dire previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie);

d. gli incarichi conferiti da legge regionale e da legge delle Province autonome di Trento e Bolzano;

e. gli incarichi conferiti dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento e sue Commissioni, dai Ministeri, dalle Autorità amministrative indipendenti;

f. gli incarichi conferiti da federazioni od organizzazioni sportive, diversi da quelli di cui all' articolo 2.2.;

g. gli incarichi conferiti da enti pubblici funzionali all'attuazione di primari valori costituzionali (partecipazione a Comitati di Bioetica operanti presso istituzioni sanitarie, per la prevenzione del mobbing o per la deontologia delle professioni); gli incarichi conferiti dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, di formazione di magistrati o funzionari, di consulenza per specifiche tematiche giuridiche;

h. gli incarichi conferiti da enti pubblici, salvo quanto previsto agli articoli 2.4. e 2.5.;

4.2. Gli incarichi conferiti da privati, che non si risolvono nelle attività indicate al successivo art. 5, sono autorizzabili allorché sussista un effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico e sempre che siano escluse situazioni pregiudizievoli, anche solo potenzialmente, per l'immagine di imparzialità del magistrato e per il prestigio della magistratura. Inoltre, l'effettivo ed obiettivo interesse pubblico all'espletamento dell'incarico, desunto anche dalle finalità istitutive dell'ente conferente, deve essere espressamente motivato.

4.2.bis. E' altresì soggetta ad autorizzazione, da rilasciare secondo i criteri del capo che precede, la partecipazione, programmata, continuativa e non occasionale, anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, nelle quali vengono trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti.

4.3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove proceda direttamente al conferimento di incarichi extragiudiziari, provvede d'ufficio anche alla valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di autorizzabilità di cui alla seguente Parte II.

Articolo 5. L'attività di docenza e le attività ad essa assimilabili.

5.1. Sono autorizzabili, fermi restando i divieti di cui all'art. 3, gli incarichi di docenza, le conferenze, i seminari, i convegni, gli incontri di studio o le attività similari retribuiti conferiti da:

a) enti pubblici o da amministrazioni pubbliche;

b) persone giuridiche di diritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguono, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di particolari categorie di operatori pubblici, comprese tutte le Forze di polizia, a livello sia centrale sia locale;

c) enti od organismi internazionali, dall'Unione Europea, dal Consiglio d'Europa, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione internazionale del Lavoro o da Istituzione di eguale natura, nonché da loro organi, ovvero nell'ambito di programmi bilaterali o multilaterali di cooperazione, di Institution building, volti anche alla formazione di magistrati o funzionari;

d) enti privati.

5.2. In relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale.

5.3. Gli incarichi sopra indicati sono autorizzati nelle forme previste dai successivi articoli 16,17 e 19 diversificate in ragione del loro oggetto e del soggetto conferente ²⁰

²⁰ **Le ultime risposte a quesiti da parte del CSM**

*** Nella risposta a quesito del 22 maggio 2019 è stato affermato che l'incarico di componente del Comitato di indirizzo del corso di studi presso il Dipartimento di giurisprudenza è attività che può essere espletata senza necessità di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1.1 della Circolare sugli incarichi extragiudiziari

**** Nella ulteriore risposta a quesito del 22 maggio 2019 è stato affermato che - i magistrati non possono rilasciare pareri pro veritate in quanto essi rientrano fra le attività di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti e, quindi, come tali non autorizzabili, ai sensi dell'art. 3.1 della circolare sugli incarichi extragiudiziari

*** Nella risposta a quesito del 12 giugno 2019 è stato affermato che è compatibile con le funzioni di MOT la mera iscrizione all'albo dei giornalisti, atteso che la pubblicistica è attività liberamente espletabile e non richiede autorizzazione, a differenza della direzione di un quotidiano o di un periodico.

*** Nella risposta a quesito del 10 luglio 2019 si afferma che l'incarico di componente del consiglio di una fondazione non è autorizzabile, atteso che si verserebbe in una situazione vietata dalla circolare in quanto – in relazione ai compiti di tale organo – l'incarico stesso si risolverebbe nell'assunzione di ruoli direttamente incidenti sull'amministrazione attiva o sul controllo dell'ente in questione.

*** Nella risposta a quesito del 25 settembre 2019 si afferma che l'attività amatoriale di arbitro di calcio e di responsabile degli arbitri del Comitato provinciale è autorizzabile ai sensi dell'art. 4 lett. F della circolare sugli incarichi extragiudiziari (n. 22581 del 2015 e succ.mod.).

*** Nella risposta a quesito del 20 novembre 2019 si afferma che l'attività consistente in produzione scientifica, anche se dia luogo a compensi, è liberamente espletabile, ai sensi dell'art. 1.1 della circolare n. 22851/2015 sugli incarichi extragiudiziari.

*** Nella risposta a quesito del 18 dicembre 2019 si afferma che l'accettazione della liquidazione delle royalties derivanti da una collaborazione ad attività scientifica (aggiornamento

di un codice commentato) è riconducibile alle attività liberamente espletabili, senza autorizzazione, ai sensi della Circolare n. 22581/15 in materia di incarichi extragiudiziari.

***Nella risposta a quesito del 9 dicembre 2020, si afferma che la collaborazione alla redazione di un'opera collettanea, con conseguente adesione alla proposta contrattuale proveniente dalla casa editrice, costituisce attività liberamente espletabile ai sensi dell'art. 1.1 della Circolare 22581/2015 in materia di incarichi extragiudiziari, e non necessità di autorizzazione del CSM.

***Nella risposta a quesito del 22 gennaio 2020 si afferma che è autorizzabile l'incarico di componente del Comitato scientifico di una associazione privata (che si occupa dell'organizzazione di corsi, non finalizzati alla preparazione a concorsi ed esami), in quanto ai sensi dell'art. 4.2 della circolare n. 22851/2015 nel caso di specie sussiste un effettivo ed obiettivo interesse all'espletamento dell'incarico, attesa l'opportunità di accrescimento professionale.

***Nella risposta a quesito del 19 febbraio 2020, è stato affermato che i magistrati in servizio non possono assumere l'incarico (extragiudiziario) di Presidente dell'articolazione provinciale dell'Autorità regionale per le opposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (organo previsto dall'art. 12 del regolamento 11/2019 della Regione Campania), atteso che tale organo svolge attività di mediazione di conflitti ed esprime pareri che possono incidere "direttamente sull'amministrazione attiva" dell'ente conferente, attività vietate dall'art. 3.5 della circolare 22851/2015 e inoltre potenzialmente suscettibili di sovrapporsi all'esercizio della giurisdizione da parte dei magistrati eventualmente designati, in caso di impugnazioni.

**** Nella risposta a quesito del 22 luglio 2020 è stato affermato che un magistrato non può svolgere incarichi di natura giudiziaria presso la Repubblica di San Marino. Difatti, tale attività si porrebbe in contrasto con il divieto di cui all'art. 3.5 della circolare 22581/2015, che vieta lo svolgimento di attività di mediazione di conflitti, concetto che va inteso in senso ampio, come ogni incarico di risoluzione di conflitti fra più soggetti, nel cui ambito rientra l'esercizio di attività giurisdizionale diversa da quella "di servizio", ivi compreso quello effettuato per uno stato estero.

**** Nella risposta a quesito del 22 luglio 2020 è stato affermato che ai sensi dell'art. 3.3. della circolare 22581/2015 (che vieta l'organizzazione e la partecipazione a scuole private di preparazione al concorso in magistratura) è vietata anche l'attività di correzione in forma anonima degli elaborati dei discenti. Difatti, posto che il divieto di circolare riguarda ogni forma di collaborazione alla gestione economica, organizzativa e scientifica delle scuole privati, l'attività di collaborazione degli elaborati si sostanzia in un supporto all'attività di docenza. Inoltre, poiché tale forma di collaborazione potrebbe essere oggetto di pubblicità da parte della scuola interessata (e in ogni caso una forma di pubblicità si avrebbe comunque con l'eventuale delibera consiliare di autorizzazione all'incarico extragiudiziario), tale evidenza pubblica si porrebbe in contrasto con la ratio del divieto, che è quella di preservare la trasparenza e la correttezza delle procedure concorsuali.

**** Nella risposta a quesito del 16 settembre 2020 è stato affermato che non è autorizzabile, ai sensi dell'art. 3.5 della Circolare 22581/2015 (che vieta gli incarichi che comportano attività direttamente incidenti sull'amministrazione attiva o di controllo di enti), l'incarico di Garante di una fondazione, atteso che, ai sensi dello Statuto dell'associazione stessa, l'incarico de quo incide sull'amministrazione attiva dell'ente, in quanto detto incarico implica poteri di nomina o revoca degli organi della fondazione e l'autorizzazione all'adozione di delibere "strategiche" per la vita dell'ente stesso.

**** Nella risposta a quesito del 14 ottobre 2020 è stato affermato che non è autorizzabile l'incarico di membro della commissione amministrativo-legale di una società (di cui il magistrato stesso è associato), perché tale organo propone l'approvazione del bilancio e effettua attività di consulenza legale, attività vietate dall'art. 3.5 della circolare n. 22581/2015, secondo cui sono

GLI ILLECITI DISCIPLINARI

Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a)

b) ...

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;

II. - Giurisprudenza

Cass. SU 27493/13: *“Con riferimento agli incarichi extragiudiziari, tra la disposizione di cui all'art. 16, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), esiste un rapporto di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consente lo svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario.”* (conf. Cass SU 24699/07)

In motivazione:

2.1...

Con riguardo, infatti, all'illecito disciplinare consistente nello svolgimento di un'attività incompatibile con la funzione giudiziaria ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, è la norma di Ordinamento giudiziario a stabilire, direttamente, cosa si debba intendere per attività non consone alla funzione e allo status del magistrato, prevedendo, sotto la rubrica "Incompatibilità di funzioni", che ai magistrati è vietato «assumere pubblici o privati impieghi od uffici», nonché «esercitare industrie o commerci», o «qualsiasi libera professione». L'illecito disciplinare in questione ha una tipicità che si muove tutta nel perimetro della configurazione data dalla norma di legge: una tipicità che non è suscettibile di essere implementata

vietati gli incarichi extragiudiziari che comportano attività direttamente incidente sull'amministrazione attiva dell'ente conferente.

dalla normativa secondaria del CSM. Sotto questo profilo, la circolare del Consiglio sugli incarichi extragiudiziari, come non potrebbe innovare o integrare la portata delle attività vietate, così neanche potrebbe imporre alla Sezione disciplinare un'interpretazione autentica di ciò che rientra (o che fuoriesce) dai confini del primo comma dell'art. 16. La circostanza che le attribuzioni disciplinari siano riservate, per legge, ad una apposizione Sezione del CSM, e differenziate per natura da tutte le altre funzioni consiliari, rappresenta un ostacolo alla precostituzione, ad opera dell'intero Consiglio nell'esercizio delle funzioni di alta amministrazione, di regole interpretative destinate a imporsi al giudice disciplinare.

Nondimeno, la presa d'atto, da parte della circolare del Consiglio superiore, del contenuto del divieto dell'esercizio di certe attività, dà la misura di quali incarichi extragiudiziari i magistrati siano abilitati, previa autorizzazione dello stesso Consiglio superiore, a svolgere. Nel contesto del sistema ordinamentale, infatti, il regime delle attività vietate, di cui al primo comma dell'art. 16, si collega alla disciplina dettata dal secondo comma del citato art. 16, il quale, nel testo risultante dalla novella introdotta con la legge 2 aprile 1979, n. 97, prescrive (con una norma la cui violazione configura illecito disciplinare ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 109 del 2006) che i magistrati «non possono . . . accettare incarichi di qualsiasi specie . . . senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura»: una disciplina, dunque, che, nel determinare la possibilità, ma anche i limiti, le condizioni e le modalità per l'attribuzione ai magistrati di incarichi estranei ai loro compiti di istituto, attribuisce un potere di intervento al Consiglio superiore. Ed è, appunto, in quest'ambito che la circolare del CSM svolge una funzione, essenziale, di autodisciplina dell'esercizio della discrezionalità amministrativa spettante all'organo di governo autonomo della magistratura sul tema degli incarichi extragiudiziari.

D'altra parte, alla base della disciplina della incompatibilità di funzioni – si esprima essa attraverso la previsione di attività vietate o di incarichi extragiudiziari assumibili, ma con i limiti e le condizioni stabiliti dal Consiglio superiore - sta una comune ragione di fondo. Come per tutti i pubblici dipendenti, così per i magistrati, i limiti di compatibilità dell'ufficio ricoperto con lo svolgimento di altre attività e con l'assunzione di altri incarichi sono un elemento del loro stato giuridico; ma, in particolare, per i magistrati, l'assunzione di compiti e lo svolgimento di attività estranei a quelli propri dell'ufficio ad essi affidato - anche quando non richiedano una sospensione o una riduzione delle funzioni ordinarie del magistrato – sono fattori suscettibili di avere effetti sul regolare e corretto svolgimento di una funzione essenziale che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto, e di incidere, in astratto, "sulla loro indipendenza ed imparzialità, connotato e condizione essenziale per lo svolgimento della funzione loro attribuita: sia in quanto può esservi una interferenza diretta fra compiti propri e ulteriori attività svolte, sia in quanto l'attribuzione stessa, o la possibilità di attribuzione, dell'incarico, per la sua stessa natura e per i vantaggi che possono derivarne, può tradursi in un indiretto condizionamento del magistrato" (Corte cost., sentenza n. 224 del 1999).

.....

.....

2.5. - Sotto questo profilo, la rilevanza disciplinare della condotta neppure è esclusa dalla disciplina dettata per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dall'art. 53 del d.lgs. 30

marzo 2001, n. 165, il quale, nel prevedere che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e nello stabilire (con una norma che sanziona con la nullità gli atti e i provvedimenti di segno contrario adottati dalle amministrazioni di appartenenza) che gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, esclude tuttavia - espressamente - i compensi derivanti da «attività . . . di docenza e di ricerca scientifica» (comma 6, lettera f-bis, nel testo da ultimo modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lettera b, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Nella vicenda in esame, infatti, si è in presenza, non di un incarico (per tale intendendosi l'attività destinata a svolgersi nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con soggetti conferenti), ma di un'attività professionale continuativa di docenza posta in essere, in forma libera ed autonoma, dal dott. XXX. D'altra parte, anche ove ci si trovasse di fronte ad un incarico, varrebbe l'osservazione (già espressa da queste Sezioni Unite con la sentenza 28 novembre 2007, n. 24669) che il rapporto tra le due norme primarie di cui all'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario e all'art. 53 del citato decreto legislativo non si pone in termini di abrogazione, ma di coordinamento ed integrazione, atteso che l'esistenza di una disposizione normativa che in via generale ed astratta postuli per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere incarichi non esclude la potestà autorizzatoria del CSM, spettando in ogni caso all'organo di autogoverno verificare che nel caso concreto non sussistano ragioni, connesse al prestigio della magistratura ovvero alla funzionalità del singolo ufficio giudiziario, che si oppongano a che quel particolare incarico sia svolto da quel determinato magistrato.

2.6. - E' del pari evidente l'insostenibilità del tentativo del ricorrente di ricondurre l'attività da lui compiuta nell'ambito dell'esercizio di pura libertà intellettuale della persona e di libera manifestazione del pensiero attraverso l'insegnamento, e quindi di una situazione soggettiva che gode della tutela costituzionale rafforzata della inviolabilità, preclusiva di qualsiasi rilevanza disciplinare.

Al riguardo, occorre premettere che i magistrati debbono godere - e non sono possibili dubbi in proposito - degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino (Corte cost., sentenze n. 100 del 1981 e n. 224 del 2009).

I magistrati non sono esseri inanimati o meri burocrati della legge e non vivono separati dal resto della società civile. Come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto ed il dovere di contribuire alla vita intellettuale e culturale del Paese.

Sono pertanto liberamente espletabili, e non richiedono alcuna autorizzazione, le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di associazione, di esplicazione della personalità; la pubblicistica; la produzione artistica e scientifica; le attività di creazione di opere dell'ingegno; la partecipazione, come relatori, qualora non sia prevista alcuna attività di retribuzione, a seminari e convegni; l'adesione ad organismi che danno luogo ad un rapporto associativo trasparente; la partecipazione ad attività di volontariato.

Anche in quest'ambito, deve tuttavia ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale. Poiché, infatti, lo status del magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che, avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria, senza dubbio investono il suo comportamento anche fuori dell'ufficio, pur quando ci si trovi al cospetto dell'esercizio di un diritto di libertà di rango costituzionale il magistrato deve responsabilmente valutare che l'attività in concreto espletata non comprometta la sua affidabilità e credibilità, in termini di indipendenza e di imparzialità, e deve curare che questa si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per il servizio giustizia.

III. - *Illustrazione del caso*

Il magistrato subisce l'azione disciplinare perché gli viene contestata la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 109 del 2006, ossia *"l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura"*.

La tesi dell'accusa è che attraverso il compenso percepito per le dispense il magistrato abbia ottenuto una forma di retribuzione per le relazioni svolte, sicché occorre l'autorizzazione del CSM alla luce dell'art. 16 comma 2 ord. giud., secondo cui i magistrati *"non possono ... accettare incarichi di qualsiasi specie ..., senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura."* Inoltre, è vero che l'art. 1 della Circolare del CSM sugli incarichi extragiudiziari (circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017) disciplina le attività che non necessitano di autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura e tra tali attività, ai sensi dell'art. 1.1., rientra *"la partecipazione, come relatori, a seminari, convegni, incontri di studio o attività simili se non retribuite"*. Tuttavia, tale ultima disposizione si conclude col seguente inciso: *"In tali casi, la cessione onerosa dei diritti d'autore integra una forma di retribuzione"*. La chiara finalità della norma, dunque, è quella di evitare che il magistrato possa tenere docenze retribuite eludendo l'autorizzazione, imposta dal citato art. 16 comma 2 ord. giud., così come attuato, per le attività di docenza retribuite, dagli artt. 4 comma 1 lett. a) e 5 comma 1 Circolare CSM sugli incarichi extragiudiziari.

La tesi difensiva è che il compenso sarebbe stato percepito non per lo svolgimento delle relazioni ma per la redazione delle dispense, attività diversa e oggetto dell'autonomo contratto di edizione, temporalmente e funzionalmente scollegato rispetto alle lezioni svolte.

Quid iuris?

Elementi per la discussione:

Nella specie, la Sezione Disciplinare del CSM, su richiesta della Procura Generale, ha disposto il non farsi luogo a dibattimento, rilevando che la percezione del compenso si è avuta sulla base del contratto di edizione, avente autonomia giuridica ed anche temporale rispetto all'espletamento dell'incarico extragiudiziario (lo svolgimento delle lezioni).

Il caso appare di interesse, e per questo viene esaminato, in quanto il citato art. 1.1 della circolare CSM sugli incarichi extragiudiziari, nell'affermare che anche "... *la cessione onerosa dei diritti d'autore integra una forma di retribuzione*", si preoccupa di evitare possibili aggiramenti del divieto di svolgere lezioni retribuite senza autorizzazione. Si tratta di una norma volta di fatto a sanzionare comportamenti scorretti dei magistrati, che per evitare di dover richiedere l'autorizzazione al CSM utilizzano l'accorgimento della lezione gratuita retribuendo un'attività formalmente diversa ma sostanzialmente analoga e contestuale, ossia la predisposizione di dispense, appunti o relazioni che vengono fornite ai discenti dei corsi e vengono da questi pagate con emolumenti percepiti dal magistrato. La scorrettezza non c'è se tale attività non sia contestuale né collegata, ma sia oggettivamente diversa, e come tale sia da valutare autonomamente come libera attività "*scientifica*", non imponente autorizzazione "*ancorché dia luogo a compenso*" ai sensi dell'art. 1.1 della medesima circolare consiliare.

Tuttavia, la scorrettezza o c'è o non c'è. E se c'è risulta sussistente l'ipotesi elusiva del citato art. 1.1 della circolare del CSM e, dunque, vi è l'illecito disciplinare di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 109 del 2006, ossia "*l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura*". Mentre se non c'è il comportamento scorretto, non c'evidentemente alcuna elusione e, dunque, non ricorre il suddetto illecito disciplinare.

Quel che si vuol dire è che, in materia di incarichi extragiudiziari, essendo l'illecito collegato a un mero dato formale, ossia l'assenza dell'autorizzazione necessaria, esistono sì ipotesi *border line*, dove è difficile valutare se vi sia stata o meno scorrettezza (come nel caso esaminato). Ma, una volta che questa valutazione viene fatta, la conseguenza è che l'illecito disciplinare c'è o non c'è. Insomma, non esiste una zona grigia, intermedia, configurabile viceversa per tanti altri illeciti, dove ci possono essere comportamenti deontologicamente scorrenti ma non integranti illeciti disciplinari (tipico esempio è l'illecito volto a censurare comportamenti "*gravemente o abitualmente scorretti*", dove la scorrettezza deontologicamente riprovevole resta pur se manchi l'illecito disciplinare in difetto di gravità o abitudine della condotta).

Nel nostro caso, inoltre, non esiste una zona grigia anche perché la circolare del CSM è chiara nel descrivere tutte le attività extragiudiziarie che non richiedono l'autorizzazione (artt. 1 e 2), quelle che la richiedono (art. 4) e quelle vietate (art. 3), così integrando e dando concretezza al disposto dell'art. 16 ord. giud., che al comma 1 individua le attività vietate e al comma 2 prescrive per il resto

L'autorizzazione (in ordine ai rapporti tra art. 16 ord. giud. e circolare, con impossibilità per quest'ultima di modificare la norma: vedi Cass. SU 27493/13). Pertanto, ancora una volta, si ripete, vi è solo un'alternativa, tra il comportamento scorretto costituente illecito disciplinare e il comportamento corretto non costituente illecito disciplinare. Con la sola precisazione che se si è in presenza di attività addirittura vietata - ai sensi della legge, come attuata dalla circolare - il comportamento è scorretto ed integra un illecito disciplinare, ma è un illecito diverso e più grave, quello di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) d.lgs. 109/06, che sanziona *“lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1”*

9.2. Possibilità per un magistrato di accettare la candidatura a consigliere comunale (con indicazione, agli elettori, della futura assunzione – se eletto – dell’incarico di Vice-Sindaco) di un Comune non rientrante nel suo distretto di appartenenza²¹

A quali condizioni è consentita la partecipazione del magistrato a competizioni politico-elettorali? Se – o in quali termini – è permessa attività di propaganda elettorale? In particolare, è consentito al magistrato di farsi ritrarre in fotografie e/o opuscoli che associno la sua immagine a uomini politici di rilievo nazionale?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- art. 8 (dovere di evitare, nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria, di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali) del Codice Etico
- art. 3, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. - Giurisprudenza di rilievo

- Sezioni Unite, sentenza (di proscioglimento) n. 27987 del 2013
- Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 2018
- Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009

III. - Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione)

Le Sezioni Unite - nel cassare con rinvio la pronuncia di condanna resa dalla Sezione Disciplinare, che aveva ravvisato nel comportamento sopra descritto la violazione dell’art. 3, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 109 del 2006, norma che sanziona “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici” - hanno sottolineato come “l’attività di propaganda elettorale nell’esercizio del diritto di elettorato passivo e la partecipazione all’attività di un partito politico sono condotte contigue”. E ciò anche in ragione del fatto che l’art. 49 Cost. “prevede in generale la possibilità di ogni cittadino di associarsi liberamente in

²¹ A cura di Stefano Guizzi.

partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, senza richiedere “una particolare organizzazione dell’associazione né alcuna stabilità nel tempo”. Di conseguenza, partiti “in senso lato” debbono intendersi “anche le liste civiche pur se si riducono talvolta a mere liste elettorali di candidati che condividono il medesimo programma politico in vista di una determinata competizione elettorale”. Da tale premessa le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che “l’attività di propaganda elettorale di chi partecipa come candidato alla lista civica ha anche la valenza di partecipazione a quest’ultima come partito politico”, costituendo, però, “un tipo di partecipazione ad un partito politico che, per il fatto di consistere nell’attività di sollecitazione del consenso in una competizione elettorale (i.e. attività di propaganda elettorale), è comunque scriminata, sul piano disciplinare per il magistrato, dall’esercizio del diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51, comma 1, Cost.”.

Nella specie, quindi, il fatto che il magistrato si fosse “speso nella competizione elettorale che lo vedeva come candidato vicesindaco” ha costituito, secondo le Sezioni Unite, “null’altro che espressione del diritto di elettorato passivo che spetta anche ai magistrati che, in altro circondario nel caso di magistrati addetti ad un tribunale, svolgano funzioni giudiziarie”, specie in considerazione del fatto che il magistrato ha esaurito tal attività “nell’arco di pochi giorni” (per l’esattezza, dal 10 al 13 maggio 2011), nonché “unicamente nel contesto della campagna elettorale per le elezioni comunali” del 2011. C’è stata, quindi, “un’attività di propaganda elettorale in una ben determinata competizione elettorale, circoscritta nel tempo, che è espressione del legittimo esercizio del diritto di elettorato passivo”, sicché “la preclusione per il magistrato di svolgere un’attività «sistematica e continuativa» di partecipazione ad un partito politico non infirma né limita il diritto di elettorato passivo né quello di propaganda politica in occasione di una competizione elettorale ed è pienamente compatibile con tale diritto di rilievo costituzionale”.

10. Uso dei social network

10.1. *Possibilità di un magistrato di criticare sul proprio profilo Facebook il sindaco della sua città anche con espressioni irridenti*²²

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il rapporto tra questo comportamento e il reato di diffamazione?

Influisce sulla possibilità di utilizzare Facebook per queste critiche la circostanza che il magistrato svolga le sue funzioni nella stessa sede giudiziaria del sindaco?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- art. 4 comma 1 lett. d) d. lgv. n. 109/06
- art. 6 del Codice Etico

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 20 del 2018

III. - *Illustrazione del caso*

- Un sostituto procuratore ha criticato con sarcasmo sulla sua pagina facebook il sindaco della sua città. Le espressioni usate sono state ritenute diffamatorie ed è stato ritenuto che avessero leso l'immagine del magistrato poiché egli svolgeva le funzioni nella stessa città del sindaco.

²² A cura di Antonio Patrono.

10.2. Possibilità di un magistrato di criticare su una mailing list l'attività giudiziaria di colleghi²³

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Il magistrato che partecipa a una mailing list sui problemi della giustizia lo fa nell'esercizio delle sue funzioni o no?

E il modo e i termini adoperati incidono sulla legittimità o meno di questo comportamento?

Fa differenza se la critica sia riferita a procedimenti in cui abbia avuto parte o meno?

E a prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di manifestazione del pensiero ancora con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- art. 2 comma 1 lett. d) d.lgv. n. 109/06
- art. 4 lett. d) d. lgv. n. 109/06
- art. 6 del Codice Etico

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 81 del 2018

III. - Illustrazione del caso

- Il caso riguardava critiche pesanti sulla mailing list dell'ANM su una sentenza della Corte d'Appello. È stato affermato il principio che la partecipazione a un social network, anche se avente ad oggetto l'attività giudiziaria, è sempre attività privata e non può mai costituire esercizio delle funzioni, né quindi integrare i relativi illeciti disciplinari. Potrebbe invece costituire diffamazione, e quindi il relativo illecito disciplinare di cui all'art. 4 lett. d), qualora le espressioni usate integrassero gli estremi di questo reato.

²³ A cura di Antonio Patrono.

10.3. Possibilità per un magistrato del pubblico ministero, sulla propria pagina “facebook” (aperta solo ad “amici”), di esprimere apprezzamenti sull’aspetto fisico – e sull’orientamento sessuale – di un noto attore, persona offesa in un procedimento penale delle cui indagini il magistrato era incaricato²⁴

È consentito al magistrato esprimere apprezzamenti di tale natura? Ed entro quali limiti?

Come si pone questo comportamento in relazione, da un lato, al riserbo che il magistrato deve mantenere in ordine agli affari trattati, nonché, dall’altro, al rispetto di tutte le diverse persone coinvolte nel procedimento (nel caso di specie, il delitto ex art. 423 c.p. aveva determinato il decesso di persona diversa dal noto attore, rimasto solo leggermente ferito nell’incendio)?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di esprimere liberamente il suo pensiero con l’obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione?

Elementi per la discussione:

I. – Norme di riferimento

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- artt. 1 (dovere di correttezza e dignità nella vita sociale), 2 (dovere di osservare un comportamento rispettoso della personalità e della dignità altrui nei rapporti con gli utenti della giustizia), 6 (dovere di equilibrio, dignità e misura in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione) e 9 (dovere di rispettare la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione) del Codice Etico
- art. 2, co. 1, lett. d) e v), del d.lgs. n. 109 del 2006

II. – Giurisprudenza di rilievo

- Sezione Disciplinare, sentenza (di proscioglimento) n. 127 del 2017

III. – Illustrazione del caso

- (spunti per la soluzione).

²⁴ A cura di Stefano Guizzi.

La Sezione disciplinare ha escluso che le “esternazioni” del magistrato potessero costituire “pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione” (condotta sanzionata dall’art. 2, comma 1, lett. v, d.lgs. n. 109 del 2006), e ciò in quanto non emergeva dalle stesse che il medesimo avesse “rivelato oppure trattato temi ed aspetti rilevanti ai fini delle indagini avendo, peraltro, gli organi di stampa già dato risalto ai fatti oggetto di discussione [sulla pagina *facebook*, n.d.r.], segnatamente dell’incidente che aveva visto coinvolto l’attore nonché degli ulteriori eventi che [lo, n.d.r.] avevano costretto ad essere trasportato in ambulanza essendo rimasto ferito (risulta finanche riportato in alcuni articoli il contenuto del referto medico nonché la prognosi”.

Eguualmente, la Sezione disciplinare ha escluso che fosse “in alcun modo valutabile in termini di lesione della privacy il fatto che l’incolpata avesse rivelato che l’attore era «acciaccato ed in pigiama» non potendo ritenersi valutabile in termini di notizia il fatto che l’attore, coinvolto nel crollo di una palazzina, fosse in condizioni fisiche non ottimali”.

Tuttavia, sebbene la sezione abbia prosciolto il magistrato dall’illecito di “grave scorrettezza” nei confronti delle parti del procedimento (art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. 109 del 2006), a tale esito perveniva ritenendo il fatto di “scarsa rilevanza”, ai sensi dell’art. 3-*bis* del d.lgs. n. 109 del 2006, e ciò sul presupposto che “la condotta del magistrato non aveva in alcun modo inciso sul concreto andamento dell’attività procedimentale”. Nondimeno, giudice disciplinare ha sottolineato che “l’incolpata era l’assegnataria del procedimento relativo al crollo della palazzina che aveva determinato, oltre alle lesioni all’attore, un evento ben più tragico quale era stato [...] il decesso di una delle occupanti della palazzina”, ritenendo, pertanto, tale situazione “di per sé idonea ad imporre” al magistrato “il divieto di esternare impressioni o commenti sulle parti coinvolte nel procedimento ed, in generale, su fatti, situazioni o episodi, sia pure marginali, rispetto all’inchiesta in corso”. E ciò, a maggior ragione, non risultando “consono il linguaggio utilizzato in sede di apprezzamento pubblico manifestato nei confronti dell’attore ritenuto essere «tanta roba ... tantissima roba (molto attraente) pur acciaccato e in pigiama ... da non sapere dove guardà»”. D’altra parte, nella “stessa ottica ed in quel contesto”, è stata ritenuta “parimenti censurabile la disquisizione pubblica, fine a se stessa, sul tema della omosessualità ciò anche quando, come nel caso in esame, era finalizzata ad esaltare la figura dell’attore agli occhi delle ammiratrici”.

11. Spendita del nome e della qualità di magistrato all'esterno dell'ufficio

11.1. *Possibilità di un magistrato di utilizzare carta o files recanti l'intestazione dell'ufficio di appartenenza nella propria corrispondenza privata*²⁵

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di coltivare rapporti nella sua privata dimensione con l'obbligo di non conseguire vantaggi ingiusti?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza RG 1391/2028 del 6.2.2019

III. - *Illustrazione del caso*

²⁵ A cura di Luca Masini.

Un magistrato aveva inviato una comunicazione di carattere privato e personale, effettuata su carta recante l'intestazione dell'ufficio di appartenenza.

La Sezione disciplinare ha ritenuto che tale condotta evidenzi poca sensibilità e scarsa consapevolezza del proprio ruolo, ma non integri l'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006, sempreché non avvenga al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri.

11.2. Possibilità di un magistrato di rivolgersi ad un collega in servizio presso diverso Ufficio Giudiziario chiedendogli di parlare e di esporgli fatti oggetto di una denuncia sporta da un proprio congiunto e per la quale è competente il magistrato al quale si è rivolto²⁶

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un diritto di un proprio congiunto con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

²⁶ A cura di Luca Masini.

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza del 6.7.2017 n. RG 1086 / 2016

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato, svolgente funzioni di P.M., aveva contattato un collega P.M. in servizio presso una diversa Procura, chiedendo di parlargli, e successivamente si era recato nell'ufficio del predetto collega, esponendogli i fatti oggetto di una denuncia sporta dalla compagna, in relazione ad una vicenda in cui era coinvolto il padre di quest'ultima (dichiarato fallito dal Tribunale di riferimento di detta Procura).

La Sezione disciplinare ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi di illeciti disciplinari (in particolare, dell'illecito di cui all'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006) nella suddescritta condotta, tenuto conto che, nel caso di specie, l'esposizione al collega del proprio convincimento, da parte del magistrato richiedente, «in termini del tutto “asettici”», aveva reso la richiesta indistinguibile da una richiesta di analogo contenuto che, di regola, può essere sottoposta da un qualsiasi interessato al magistrato.

11.3. Possibilità di un magistrato di formulare alla Polizia Giudiziaria una richiesta recante quale oggetto “indagini difensive ai sensi dell’art. 391 quater c.p.p.”, indicando in calce alla richiesta l’ufficio di appartenenza presso il quale presta servizio, per ottenere il rilascio di documenti da produrre in procedimento nel quale è persona offesa dal reato²⁷

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli quale persona offesa di un procedimento penale con l’obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: “*Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.*”

- art. 10 comma 1, del codice Etico: “*Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri*”.

- art. 10, comma 3, del codice Etico: “*... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...*”

- art. 3 codice disciplinare: “*Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:*

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza.

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza RG n. 496 del 2014

²⁷ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato, svolgente funzioni di Pubblico Ministero, al fine di ottenere il rilascio di documentazione di un procedimento penale a lui utile per produrla in altro procedimento nel quale era parte offesa, aveva formulato alla P.G. una richiesta recante quale oggetto “Indagini difensive ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p.” ed in calce l'indirizzo dell'ufficio della Procura presso la quale prestava servizio, quale luogo dove ricevere gli atti.

La Sezione disciplinare ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella suddescritta condotta.

Infatti, il magistrato, pur potendo legittimamente ottenere il medesimo risultato mediante richiesta formulata dal suo difensore, con tale condotta ha conseguito il vantaggio dell'immediato rilascio della documentazione da parte della Polizia giudiziaria, precluso a qualunque altro privato cittadino.

Tuttavia, nel caso di specie, non è stata comminata alcuna sanzione, in quanto il fatto è stato ritenuto di scarsa rilevanza ex art. 3-bis d.l.gs. n. 109 del 2006, essendosi accertato che il fatto non aveva arrecato disdoro alla magistratura ed al magistrato e non aveva provocato nessun danno all'altra parte.

11.4. Possibilità di un magistrato delegato ai fallimenti di chiedere ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari al fine di concedere a propri familiari o conoscenti dilazioni o prolungamenti dei prestiti loro concessi²⁸

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare gli interessi di propri familiari con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con ordinanza n. 112 del 2019

²⁸ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un giudice delegato ai fallimenti aveva chiesto ad alcuni professionisti di intervenire presso i responsabili di istituti bancari, al fine di concedere a propri familiari o conoscenti la dilazione, ovvero il prolungamento, dei prestiti loro concessi.

La Sezione disciplinare ha ritenuto non sussistenti gli elementi costitutivi dell'illecito dell'art. 3, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 nella suddescritta condotta, per scarsa rilevanza del fatto, sul presupposto che, in concreto, non era derivata alcuna compromissione della immagine e alcun pregiudizio della imparzialità del magistrato in questione.

11.5. Possibilità di un magistrato di avvalersi della sua qualità per ottenere da un vigile urbano la revoca di una contravvenzione²⁹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge (ad esempio, istanza di revoca in autotutela) con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza n. 75 del 2015

²⁹ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato si era avvalso della sua qualità per ottenere da un vigile urbano, col quale aveva avuto, per tale motivo, anche una discussione, la revoca di una contravvenzione.

La Sezione disciplinare ha ritenuto che tale condotta non integri l'illecito disciplinare fuori dell'esercizio delle funzioni per l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, qualora non risulti provata la spendita della qualifica e la strumentalizzazione di essa al conseguimento del ritiro della sanzione amministrativa.

11.6. Possibilità di un magistrato di partecipare a pubblici incanti e di acquistare beni a pubblici incanti³⁰

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile il diritto del magistrato di tutelare un suo diritto ed esercitare le facoltà riconosciutegli dalla legge con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, imparzialità, correttezza, rispetto dei ruoli?

Elementi per la discussione:

I. - Norme di riferimento

- tutela della imparzialità ed indipendenza della magistratura (artt. 101, comma 2, e 104, comma 1, Cost.)

- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*

- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”*.

- art. 10, comma 3, del codice Etico: *“... mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto...”*

- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:*

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza.

II. - Giurisprudenza

- Sezione disciplinare ha risposto con sentenza del 31.1.2017 – R.G. 700/2016

³⁰ A cura di Luca Masini.

III. - *Illustrazione del caso*

Un magistrato aveva acquistato dei beni ai pubblici incanti tenuti in ufficio diverso da quello ove svolgeva le proprie funzioni.

La Sezione disciplinare ha escluso che tale condotta integri gli estremi di illecito disciplinare, muovendo dalla considerazione che gli artt. 579 c.p.c. e 1471 c.c., per un verso, escludono l'ammissione ai pubblici incanti del solo debitore, autorizzando i procuratori legali a fare offerte per persone da nominare, e, per altro verso, fanno divieto di acquistare all'asta pubblica, direttamente o per interposta persona, ai pubblici ufficiali, ma con riguardo ai beni venduti per loro stesso ministero. Da ciò discende che non sussiste un generale divieto per i magistrati di acquistare ai pubblici incanti. Nel sistema disciplinare tipizzato, tale acquisto non è, dunque, riconducibile a nessuna delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 109 del 2006, in difetto di elementi che dimostrino indebite interferenze e/o irregolarità nella procedura di vendita.

11.7. Possibilità di un magistrato di richiedere l'intervento dei Carabinieri presso un ristorante ove si trovava per consumare un pasto, in una situazione di contestazione, circa il carattere commestibile del cibo servito, uscendo successivamente dal locale senza pagare il conto³¹

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

A prescindere da eventuali responsabilità disciplinari, entro che limite è compatibile di diritto del magistrato di tutelare un suo diritto con l'obbligo di ispirarsi a criteri di equilibrio, dignità della persona?

Elementi per la discussione:

I. - *Norme di riferimento*

- (norme del codice etico; disposizioni disciplinari; documenti internazionali)
- art. 2, comma 2, del Codice Etico: *“Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali di procurare vantaggi a sé o ad altre persone.”*
- art. 10 comma 1, del codice Etico: *“Il magistrato non si serve del suo ruolo istituzionale o associativo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri”.*
- art. 3 codice disciplinare: *“Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni: a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; (...)”*
 - i) *l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;*

II. - *Giurisprudenza*

- Sezione disciplinare ha risposto con la sentenza n. 8 del 2007

III. - *Illustrazione del caso*

- Un magistrato recatosi a cena con la moglie in un ristorante dopo aver consumato una cena a base di pesce, ritenendosi insoddisfatto della qualità dei cibi, dapprima se ne lamentò col titolare del ristorante, quindi contattò telefonicamente il locale Comando dei Carabinieri qualificandosi come "magistrato in servizio presso il Tribunale di Agrigento ed ottenendo, in "pochi

³¹ A cura di Simone Perelli.

minuti", l'invio di una "pattuglia automontata", la quale intervenne - in relazione ad una banale questione di fragranza dei cibi serviti presso un ristorante di zona - "a seguito di segnalazione di un giudice", secondo quanto rilevato dagli operanti, nell'immediatezza dei fatti, nel testo del verbale da essi redatto in occasione del sequestro di 5 Kg. di prodotti ittici rinvenuti all'interno del locale (le successive indagini organolettiche e qualitative consentirono di appurare che il prodotto ittico consumato era "stantio... ma sicuramente commestibile" e che comunque non aveva subito processi di congelazione). Successivamente, il magistrato, si congedò senza pagare il conto.

In seguito all'avvio del procedimento disciplinare (scaturito dalla denuncia-querela del ristoratore), nella memoria difensiva l'incolpato, in sintesi, affermò che: a1) nell'occasione in esame gli vennero serviti, nel ristorante "Il Gabbiano", ricci di mare e saraghi all'evidenza non freschi, che vennero per tale ragione rifiutati; a2) alle proprie rimostranze il titolare del ristorante rispose «in modo sgarbato e incivile, tenendo un atteggiamento arrogante»; a3) ciò ingenerò la convinzione che «i prodotti ittici (serviti nel locale) fossero deteriorati e quindi pericolosi per la salute»; a4) di qui la decisione di chiamare, con il proprio telefono cellulare, il 112 «dicendo all'operatore chi ero e segnalando sinteticamente quanto accaduto»; a5) l'omesso pagamento della cena fu l'ovvia conseguenza della mancata consumazione del pasto e, del resto, nessuna richiesta in tal senso venne fatta dal titolare del ristorante che, dopo l'arrivo dei carabinieri, modificò il proprio atteggiamento scusandosi per l'accaduto.

La Sezione disciplinare ha assolto l'incolpato per insussistenza dell'addebito.

Questo il percorso motivazionale: <<(...)Escluso che il fatto de quo possa rientrare, come ritenuto dal Procuratore generale, nella previsione di cui all'art 3, lett. i, del decreto legislativo n. 109/2006 (non rientrando, all'evidenza, (non rientrando, all'evidenza, l'attività di controllo e di conciliazione dell'arma dei carabinieri, in ipotesi accusatoria condizionata nel suo regolare esercizio, tra le «funzioni costituzionalmente previste» cui detta norma si riferisce), soccorre, quanto ai residui profili di rilevanza disciplinare, la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui «la legittimazione a sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, sia per far constare l'avvenuta commissione di illeciti sia per ricercare una bonaria composizione sulla base dei poteri conciliativi previsti dall'art. 1, secondo comma, testo unico pubblica sicurezza, spetta certamente al magistrato come a qualsiasi cittadino, e una responsabilità disciplinare di questo può ravvisarsi solo se e quando la richiesta stessa, per le particolari modalità della relativa formulazione, comporti abuso delle funzioni o si riveli diretta, esplicitamente o implicitamente, a reclamare un trattamento di privilegio correlato alla qualifica professionale rivestita e alle funzioni esercitate» (così Cass., sez. unite, n. 11717/2005 e 15181/2006). Si aggiunga che, anche secondo il codice deontologico dei magistrati (e a prescindere dalla sua non automatica trasferibilità in sede disciplinare), l'«abuso della qualità»

rileva solo se finalizzato a conseguire vantaggi, benefici o privilegi nella specie insussistenti, tale non potendo ritenersi il mancato pagamento del conto in una situazione di contestazione circa il carattere «commestibile» del cibo servito (e non consumato) e non risultando esservi stata una specifica richiesta in tal senso>>.

12. Il diritto di critica e di commento delle decisioni giudiziarie

12.1. *Possibilità di un magistrato di criticare le decisioni assunte da altri colleghi anche con espressioni inusuali, colorite o non ispirate a criteri di pertinenza e continenza*³²

È lecito per un magistrato fare ciò? Ed entro che limiti?

Qual è il discrimine fra il comportamento deontologicamente riprovevole e l'illecito disciplinare? In particolare: quando c'è scorrettezza e quando quest'ultima assume caratteri di gravità?

Quali possono essere le conseguenze di una critica deontologicamente censurabile?

Caso a)

Il pubblico ministero, ricevuta la denuncia per falsa testimonianza nei confronti di un testimone, formula richiesta di archiviazione, supportando il proprio convincimento sulla base del fatto che quel denunciante «*continuasse imperterrito*» nella «*pessima abitudine di denunciare per falsa testimonianza i testi ascoltati in un procedimento civile o in un processo penale*».

Caso b)

Il Presidente del Collegio del Riesame delle misure cautelari, nel redigere la motivazione del provvedimento adottato dal collegio, così scrive: «[...] *l'inusuale sforzo investigativo compiuto dal P.M. [...] non può che rafforzare l'impressione di unilateralità*»; tanto più che «*opacità ben più consistenti capitano in relazione ad altri fatti, e quasi sempre la Procura della Repubblica non rivolge a questi ultimi alcuna attenzione*».

Caso c)

Il Presidente del Collegio, nel redigere la motivazione della sentenza, definisce «*sinceramente oscure*» le ragioni della scelta adottata dal precedente collegio di separare il procedimento a carico di uno dei coimputati e qualifica come «*inopportune*» reiterate sollecitazioni del P.M. di udienza di integrare il calendario delle udienze.

I. - *Norme di riferimento*

Codice etico

³² A cura di Domenico Airoma.

Art. 12

La condotta del giudice

«Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero –quando non siano indispensabili ai fini della decisione- sui soggetti coinvolti nel processo».

Art. 13

La condotta del pubblico ministero

«Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non siano conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori».

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati – Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 1

Doveri del magistrato

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

Art. 2

Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

(omissis);

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

(omissis).

Fonti internazionali

“Magna Carta” dei giudici (adottata dal CCJE il 17.11.2010)

Art. 18

“L'azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti dalle norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione”.

“Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici (17.11.2010)

Capitolo VIII

“Nella loro attività i giudici devono essere guidati da principi deontologici di condotta professionale. Tali principi non solo ricomprendono doveri suscettibili di sanzioni disciplinari, ma forniscono anche indicazioni ai giudici sul come comportarsi”.

The Bangalore principles of judicial conduct (2001)

Art. VI

Competence and diligence

“6.6. A judge shall maintain order and decorum in all proceedings in which the judge is involved. He or she shall be patient, dignified and courteous in relation to litigants, jurors, witnesses, lawyers and others with whom the judge deals in an official capacity”.

Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di limiti della libertà di espressione del magistrato:

“Ci si può ragionevolmente attendere dai magistrati che essi facciano uso della loro libertà di espressione con riserbo ogniqualvolta l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario possano essere chiamati in causa”. Sentenza Wille c. Liechtenstein 1999 (nr. 28396/95)

“Ne va della fiducia di cui i tribunali devono suscitare non soltanto nelle parti in giudizio, ma presso l’opinione pubblica in generale”. Koudeshkina c. Russia 2009 (n. 29492/05)

III. - Illustrazione del caso

1. La soluzione scelta dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Caso a)

Incolpazione:

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l’azione disciplinare per l’illecito disciplinare di cui all’art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, *per aver rimarcato in termini palesemente spregiativi la condotta del denunciante che si era legittimamente rivolto all’A.G. affinché promuovesse l’azione penale.*

Caso b)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, per *aver utilizzato espressioni denigratorie nei confronti dell'operato dei magistrati della Procura della Repubblica, così ponendo in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati.*

Caso c)

Incolpazione

La Procura Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare per l'illecito disciplinare di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. 23.2.2006, n. 109, perché *inseriva indebitamente nella motivazione della sentenza espressioni non ispirate a criteri di 'pertinenza' e 'continenza' della decisione e severamente critiche nei confronti dei colleghi, giudicanti e requirenti.*

2. La decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Caso a)

La Sezione disciplinare del C.S.M. accoglieva la richiesta di non luogo a procedere della Procura Generale della Corte di Cassazione in quanto *l'espressione usata dal magistrato, sebbene colorita, è isolata ed è priva di ogni connotazione offensiva ovvero di grave scorrettezza nei confronti della parte.*

Caso b)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto *la frase 'inusuale sforzo investigativo', sicuramente colorita, è comunque riconducibile ad una normale dialettica processuale, priva di qualsiasi valenza denigratoria e offensiva.*

Caso c)

La Sezione disciplinare del C.S.M. assolveva l'incolpato, in quanto *«le espressioni censurate, pur essendo in alcuni casi non strettamente necessarie ai fini argomentativi della decisione e risultando forse inusuali ed anche discutibili, non possono ritenersi avere finalità denigratoria e non integrano una scorrettezza che presenti un coefficiente di gravità corrispondente a quello richiesto dalla norma disciplinare».*

La Sezione disciplinare del C.S.M. rilevava, inoltre, che *«l'assoluta occasionalità dell'episodio esclude il carattere dell'abitualità richiesto, in alternativa a quello della gravità, per la integrazione dell'illecito disciplinare contestato».*

3. I profili deontologici

La rilevanza dei parametri della pertinenza e della continenza del linguaggio utilizzato nella redazione delle decisioni giudiziarie e nelle requisitorie a fini:

- del corretto esercizio del diritto di critica;
- della tutela del prestigio dei magistrati;
- del rispetto delle parti processuali;
- della dignità della funzione esercitata.

La rilevanza della tecnica di redazione dei provvedimenti rispettosa dei parametri del codice etico ai fini della valutazione di professionalità.